

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

458^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1986

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3		
DISEGNI DI LEGGE			
Annunzio di presentazione.....	3		
Assegnazione	3		
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	4		
GOVERNO			
Trasmissione di documenti	5		
PARLAMENTO EUROPEO			
Trasmissione di documenti	5		
DISEGNI DI LEGGE			
Seguito della discussione:			
«Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale» (1806) (Relazione orale).			
		Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale»:	
		BONAZZI (PCI)	Pag. 7 e passim
		* VENANZETTI (PRI), relatore	7 e passim
		* CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno	7 e passim
		FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro	21 e passim
		MURMURA (DC)	25 e passim
		VECCHI (PCI)	32
		PAVAN (DC)	35, 50
		COMASTRI (PCI)	38
		VITALE (PCI)	48
		* PISTOLESE (MSI-DN)	50
		ORCIARI (PSI)	50
		SCLAVI (PSDI)	51
		FIOCCHI (PLI)	51
		INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO	
		PRESIDENTE	52

DISEGNI DI LEGGE**Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata» (1827) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 52
GARIBALDI (PSI), relatore	52
TARAMELLI (PCI)	52

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42» (1828) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	53
MURMURA (DC), relatore	53

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle frodi alimentari» (1830) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	53, 54
GARIBALDI (PSI), relatore	53

Seguito della discussione:

«Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo» (221), d'iniziativa del senatore De Martino e di altri senatori;

«Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo» (432), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Misure per favorire la dissociazione dalla criminalità organizzata di tipo eversivo» (1050):

Covi (PRI)	Pag. 54
Covatta (PSI)	57
* Coco (DC)	61
* Ricci (PCI)	66

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 72**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Annunzio	74, 75
----------------	--------

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 3 GIUGNO 1986 79

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

URBANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boggio, Bonifacio, Cartia, Castiglione, Ciminno, Colombo Svevo, Colombo Vittorino (V.), Del Noce, Diana, Fontana, Giugni, Lai, Palumbo, Pagani Maurizio, Panigazzi, Prandini, Rossi Aride, Sellitti, Scardaccione, Trotta, Vassalli, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere e Giust, a Parigi, per attività della Commissione difesa dell'UEO; Fosson, a Lussemburgo, per attività dell'Assemblea della NATO; Mezzapesa e Mitterdorfer, a Parigi, per attività della Commissione scientifica del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'interno:

«Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica» (1834).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI e SIGNORELLI. — «Nuovo Statuto della Croce rossa italiana» (1835).

In data 21 maggio 1986 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

GIANGREGORIO, FILETTI e COSTANZO. — «Modifica degli articoli 198 e 201 del codice di procedura penale, in materia di impugnazione» (1832);

RUBBI, PACINI, VERNASCHI, BEORCHIA, BOMBARDIERI, VENTURI, VETTORI e NERI. — «Disposizioni urgenti e transitorie in materia di scorte d'obbligo di prodotti petroliferi» (1833).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati BAGHINO ed altri. — «Modifica agli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernenti la composizione della Commissione consultiva centrale e delle Commissioni locali per la pesca marittima»

(1766) *(Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

— in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica» (1834), previo parere della 5^a Commissione.

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

SAPORITO ed altri. — «Modificazioni alle norme concernenti lo stato giuridico del personale di assistenza spirituale delle forze armate» (1740), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

RUFFINO ed altri. — «Modifiche della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti la valutazione al grado superiore degli ufficiali del Corpo unico degli specialisti della Marina militare nominati tali l'anno successivo all'entrata in vigore della legge» (1775), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

VENTURI ed altri. — «Provvedimenti in favore della libera Università degli studi di Urbino» (1783), previo parere della 5^a Commissione;

MALAGODI ed altri. — «Concessione di un contributo per il quinquennio 1987-1991 alla Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione» (1792), previ pareri della 5^a e della 6^a Commissione;

Deputati VITI ed altri. — «Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria e Molise» (1794). *(Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

«Celebrazioni di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986», (1795), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Celebrazione del 40° anniversario della fondazione della Repubblica nella giornata del 2 giugno 1986» (1810) *(Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

3^a Commissione permanente (Affari esteri):

ORLANDO ed altri. — «Riordinamento dell'Istituto italo-africano» (945-B) *(Approvato dalla 3^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 3^a Commissione permanente della Camera dei deputati)*, con modificazioni;

4^a Commissione permanente (Difesa):

«Modifica dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente il reclutamento dei sottufficiali del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica» (1730);

10^a Commissione permanente. (Industria, commercio, turismo):

«Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva» (1523);

«Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi» (1430).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del signor Lucio Ciccardini a membro del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Michele Giuseppe Dipace a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni, approvate da quell'Assemblea, rispettivamente, il 17 e 18 aprile 1986:

«sull'Unione europea e l'Atto unico» (Doc. XII, n. 144);

«recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio intitolata "La Comunità e il Mediterraneo: Orientamenti per la cooperazione economica"» (Doc. XII, n. 145).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, recante provvedimenti

urgenti per la finanza locale» (1806) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1806.

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. ...

1. Con la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1985 è effettuata da comuni e province la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, eliminando quelli insussistenti e prescritti ed evidenziando quelli perenti e da conservare. È effettuato altresì l'accertamento, con apposito elenco, delle esposizioni debitorie non comprese nella contabilità della quale viene reso il conto.

2. Nella determinazione del risultato complessivo d'amministrazione 1985, si terrà conto delle passività accertate con l'elenco anzidetto, approvato a sanatoria dal Consiglio, inserendo un'apposita voce per «residui passivi per debiti fuori bilancio» nel relativo quadro riassuntivo della gestione finanziaria del conto consuntivo 1985.

3. In via eccezionale e in deroga al comma 3 dell'articolo 2 i consigli comunali e provinciali adottano, con la stessa deliberazione di approvazione del conto, i provvedimenti eventualmente necessari per il riequilibrio della gestione, con facoltà di richiedere l'integrazione o un'anticipazione dei trasferimenti ordinari a norma dei successivi commi.

4. La deliberazione, con l'attestazione in calce del favorevole esito dell'esame effettuato dal competente organo regionale di con-

trollo, comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione, a definitiva sanatoria a tutti gli effetti. Copia della deliberazione è inviata ai Ministeri degli interni e del tesoro.

5. I comuni e le province che, in conseguenza di fatti oggettivamente determinabili, si sono venuti a trovare in condizioni di squilibrio accertato con la procedura prevista dai precedenti commi, possono richiedere una integrazione del trasferimento statale ordinario.

6. Il contenuto dell'istanza e la documentazione per l'ottenimento della integrazione del trasferimento statale straordinario sono determinati con decreto del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro udite l'ANCI e l'UPI.

7. Si considerano fatti oggettivamente determinabili:

a) la mancata attribuzione all'ente dell'importo sostitutivo della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati di cui all'articolo 12, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

b) la sostanziale riduzione di entrate patrimoniali, quand'esse concorrevano, secondo il gettito medio dell'ultimo triennio antecedente al 1973, per almeno un decimo alle entrate proprie dell'ente;

c) il disavanzo del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, gestito in economia, determinato dalle limitazioni imposte per legge o provvedimenti amministrativi all'adeguamento delle relative tariffe quando ammonti ad almeno un decimo delle entrate proprie dell'ente;

d) gli squilibri di spesa determinati per le assunzioni di personale consentite solo nell'ultimo trimestre dell'esercizio 1984 e che abbiano interamente gravato sugli esercizi successivi;

e) gli oneri per la gestione del personale e dei beni della IPAB e delle altre istituzioni disciolte per legge nazionale o regionale che non siano stati compensati da contributi statali o regionali o dalle entrate proprie dei beni ricevuti;

f) le sopravvenienze passive costituite

da somme dovute in seguito a sentenze passate in giudicato, per indennità di esproprio, ovvero insussistenze attive che si riteneva di vantare verso lo Stato per errata interpretazione delle norme vigenti;

g) altri fatti che possono essere individuati con decreto del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI.

8. Le somme occorrenti sono prededotte dal fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per l'anno 1987.

9. In tutti i casi in cui il disavanzo accertato non dà diritto, in tutto o in parte, ad ottenere l'integrazione del trasferimento ordinario previsto dai precedenti commi 5, 6 e 7, il comune o la provincia possono richiedere un'anticipazione dei trasferimenti ordinari pari all'ammontare del disavanzo stesso presentando al Ministero dell'interno istanza motivata, ed allegando la documentazione, che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. L'anticipazione di cui al precedente comma viene concessa senza interessi e deve essere rimborsata in un periodo variabile da 5 a 10 anni. Tale periodo sarà indicato nel provvedimento di concessione dell'anticipazione tenuto anche conto del rapporto fra la quota annuale da restituire e il complesso delle entrate correnti del comune o della provincia accertate nel 1985.

11. Il rimborso dell'anticipazione avverrà in valori costanti riferiti all'anno di concessione. A tale scopo con decreto del Ministro del tesoro, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sarà determinato l'indice di adeguamento della rata di rimborso dell'anno successivo, in relazione al tasso di inflazione previsto dalla relazione previsionale e programmatica.

2.0.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

Ricordo che sull'emendamento 2.0.1 il relatore ed il Governo si sono espressi in senso contrario.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Desidero fare presente che al comma 8 va letto, anzichè articolo 3: «articolo 4, comma 1, lettera b)».

PRESIDENTE. Prendo atto della correzione.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori, con la correzione testè indicata dal senatore Bonazzi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 3.

(Trasferimenti delle regioni)

1. Le regioni, entro il 31 maggio 1986, sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati del 6 per cento.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 1986» con le altre: «entro il 15 ottobre di ogni anno».

3.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «maggiorati del 6 per cento» con le altre: «maggiorati del tasso di inflazione programmato».

3.2 LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...Per l'anno 1986 la facoltà di cui al precedente comma 2 può essere esercitata dai comuni e dalle province, ove la comuni-

cazione non sia avvenuta entro il termine del 31 maggio 1986».

3.3 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

* VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, già nella relazione di questa mattina avevo fatto presente che gli emendamenti che erano stati proposti dal Governo ed accolti dalla Commissione riguardavano la triennializzazione del provvedimento in linea generale. Nel caso specifico, per quanto riguarda gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 essi non hanno bisogno di essere illustrati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BONAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Quanto dirò non vale soltanto per gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, ma anche per tutti gli altri emendamenti tendenti a dare una valenza triennale al provvedimento. Noi non siamo contrari ad una proiezione dei provvedimenti per la finanza locale per più anni, voglio però ribadire che in tal modo, triennializzando dei provvedimenti che erano concepiti con l'introduzione della TASSCO, si crea per il 1987 un buco di 815 miliardi, che sono corrisposti solo per il 1986 e non per il 1987-88. Si tratta, quindi, di una triennializzazione fittizia che potrà funzionare solo se sarà approvato prima della fine di quest'anno un provvedimento che integri i

mezzi che sono corrisposti per il 1986 mentre non sono previsti per il 1987-88.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 4.

(Finanziamenti degli enti locali e delle comunità montane)

1. Per l'anno 1986 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 5;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.600 miliardi, di cui lire 1.440 miliardi per i comuni e lire 160 miliardi per le province;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Detto fondo è maggiorato, per il 1986, di lire 1.050 miliardi, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province, ed è ridotto delle economie di spesa che si verificano per effetto della cessazione dei contributi conseguente alla estinzione dei mutui;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 28,6 miliardi.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sopprimere le parole: «Per l'anno 1986».

4.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «determinato» inserire le altre: «per l'anno 1986».

4.2 LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), sostituire le cifre: «1.600» e: «1.440» rispettivamente con le altre: «2.415» e: «2.255».

4.6 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, SEGA, GIURA LONGO, POLLINI, CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni successivi il fondo perequativo è aumentato di una somma pari a quella risultante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione, indicato nella relazione previsionale e programmatica per l'anno di riferimento, all'ammontare dei contributi ordinari attribuiti ai sensi del comma 1 del successivo articolo 5 e all'ammontare del fondo perequativo attribuito per l'anno precedente a quello di riferimento».

4.3 LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «contratti a tutto il 31 dicembre 1984», con le altre: «contratti successivamente al 31 dicembre 1982».

4.7 BONAZZI, VITALE, SEGA, GIURA LONGO, STEFANI, POLLINI, POLLASTRELLI, DE SABBATA, CANNATA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Detto fondo è maggiorato, per il 1986» con le altre: «Detto fondo è maggiorato, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988».

4.4 LA COMMISSIONE

In via subordinata all'emendamento 4.6, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i quali l'ultima rata sia stata corrisposta nel 1985 o debba esserlo negli anni successivi».

4.8 BONAZZI, VITALE, SEGA, STEFANI, DE SABBATA, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 1986, indicizzato progressivamente al tasso programmato d'inflazione per gli anni successivi.».

4.5 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, valgono le stesse motivazioni dette in precedenza: gli emendamenti riguardano la validità triennale del provvedimento.

BONAZZI. Signor Presidente, l'emendamento 4.6 tende ad attribuire al fondo perequativo — accogliendo un'istanza espressa anche dalla maggioranza — l'incremento di 815 miliardi che è stato previsto per il 1986.

L'emendamento 4.7 si propone di escludere dalla formazione del fondo per investimenti i contratti di mutuo stipulati prima del 31 dicembre 1982.

L'emendamento 4.8 è subordinato all'emendamento 4.7. Su di esso richiamo l'attenzione del Governo e della maggioranza perchè propone di escludere non tutti i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1982, bensì solo quelli per cui l'ultima rata sia stata corrisposta prima del 1985.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 4.6. In Commissione era stata ventilata la possibilità di uno spostamento dal fondo ordinario a quello perequativo, ma ritengo, poichè gli 815 miliardi si riferiscono solo al

1986, che non sia il caso di apportare una modifica così sostanziale di spostamento di fondi che incide anche per gli anni successivi. Quindi a mio avviso dobbiamo mantenere il testo proposto dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.7, ricordo che già la Commissione bilancio e programmazione economica ha espresso parere contrario in termini di copertura. Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 4.7, nonché sull'emendamento 4.8.

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, presentati dalla Commissione. Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti 4.6, 4.7 e 4.8, per i motivi già esposti dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

BONAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Ricordo ai colleghi, in particolare al senatore Pavan, che era stato proposto da lui un incremento del fondo perequativo ben superiore a quello di cui all'emendamento 4.6. È vero che in questo modo si consolidano gli 815 miliardi, ma questa è una misura che dovremo adottare se per il 1987 non saranno emanati provvedimenti

che implicino i trasferimenti statali per quella parte che doveva essere coperta dalla nuova imposta. Dovremo quindi intervenire per garantire almeno i trasferimenti pari, in valore reale, a quelli del 1986. L'emendamento proposto non solo concorre ad integrare il fondo perequativo, accentuando il processo di perequazione dei trasferimenti statali, ma risolve anche un problema, che altrimenti resterebbe insoluto, sul finanziamento degli enti locali per gli anni 1987-88.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 5.

(Fondo ordinario per la finanza locale)

1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 4, lettera *a*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1986, un contributo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1985 in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 nonché degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'articolo 6 della stessa legge n. 887. Per i comuni il contributo ordinario è ridotto del 6,95 per cento. Fanno eccezione alla detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981.

2. Per l'anno 1986 ai comuni è attribuita una integrazione del contributo ordinario in misura pari al 4,70 per cento delle somme assegnate per l'anno 1985 in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984, nonché degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'articolo 6 della stessa legge n. 887. Fanno eccezione alla predetta detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981. Alla corresponsione dell'integrazione provvede il Ministero dell'interno nell'anno 1987.

3. Al finanziamento della spesa di cui al precedente comma 2 si provvede con una o più anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'esercizio 1987, al tesoro dello Stato sino ad un importo complessivo di 815 miliardi di lire. Le anticipazioni vengono rimborsate in dieci anni, al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti, con annualità costanti posticipate. Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, con i poteri del consiglio di amministrazione, e vengono comunicate al consiglio stesso nella prima utile adunanza.

4. Alla corresponsione del contributo ordinario provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento; la restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno 1987.

5. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 31 luglio 1986, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni

con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, deve essere trasmessa dal Ministero dell'interno al Ministero del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali.

6. Le modalità delle certificazioni di cui al comma 5 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 20 maggio 1986.

7. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma 6, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e ne restituisce un esemplare all'ente.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 1986» inserire le altre: «e per gli anni successivi».

5.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «con detrazione» a «31 dicembre 1984», con le altre: «escluse le quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1982»; sopprimere inoltre l'ultimo periodo.

5.6 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, SEGA, GIURA LONGO, POLLINI, CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo; sopprimere inoltre il comma 2 e il comma 3.

5.7 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, SEGA, GIURA LONGO, POLLINI, CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

In via subordinata all'emendamento 5.7, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Per i comuni» inserire le altre: «superiori ai 5.000 abitanti».

5.8 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, SEGA, GIURA LONGO, POLLINI, CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ridotto del 6,95 per cento» inserire le altre: «ed è così consolidato per gli anni successivi».

5.2 LA COMMISSIONE

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5.9 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, SEGA, GIURA LONGO, POLLINI, CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

Al comma 4, dopo le parole: «contributo ordinario» inserire le altre: «e dell'integrazione di cui al comma 2».

5.10 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, SEGA, GIURA LONGO, POLLINI, CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

Al comma 4, sostituire le parole: «dell'anno 1987» con le altre: «dell'anno successivo».

5.3

LA COMMISSIONE

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 luglio 1986» con le altre: «entro il 31 luglio di ciascun anno».

5.4

LA COMMISSIONE

Al comma 6, sostituire le parole: «entro il 20 maggio 1986» con le altre: «entro il 31 ottobre di ciascun anno.»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 1986 il termine anzidetto è fissato al 20 maggio 1986».

5.5

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti presentati dalla Commissione, cioè il 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, sono da intendersi sempre nel senso indicato negli articoli precedenti, cioè riguardano la validità triennale del provvedimento.

BONAZZI. Signor Presidente, riterrei l'emendamento 5.6 precluso dalla votazione che è stata fatta sull'articolo precedente circa l'ammissibilità dei mutui al 31 dicembre 1982: non approvando l'emendamento 4.7 non può essere mantenuto l'emendamento 5.6. L'emendamento 5.7 si propone di riportare i trasferimenti ordinari al livello del 1985. L'emendamento 5.8 vuole garantire ai comuni al di sotto di 5.000 abitanti — e sottolineo l'importanza di questo emendamento — un livello dei trasferimenti pari a quello del 1985, cioè al 6,95 per cento. L'emendamento 5.9 si propone di garantire la corresponsione degli 815 miliardi nel 1986 e non nel 1987. L'emendamento 5.10 è collegato all'emendamento 5.9 perchè propone di corrispondere questo contributo nel 1986 e non nel 1987.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori, deve effettivamente considerarsi superato. Per gli altri emendamenti, a parte alcune questioni di merito, il senatore Colella ha già espresso a nome della Commissione bilancio una contrarietà per mancanza di copertura. Mi richiamo a quel parere e quindi mi dichiaro contrario.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole all'emendamento 5.1, contrario agli emendamenti 5.7 e 5.8, favorevole all'emendamento 5.2, contrario agli emendamenti 5.9 e 5.10, favorevole agli emendamenti 5.3, 5.4 e 5.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

BONAZZI. Non insisto per la votazione dell'emendamento 5.10 dato che è stato respinto l'emendamento 5.9 al quale era collegato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 6.

(Fondo perequativo per la finanza locale)

1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente articolo 4, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita alle province, come segue:

a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati dell'ISTAT;

b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quale risulta dai certificati del conto consuntivo 1983, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;

c) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

2. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente articolo 4, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita ai comuni, come segue:

a) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati dell'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni

appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio 1986.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 1986», con le altre: «entro il 31 maggio di ciascun anno, previo consolidamento dei contributi assegnati negli anni precedenti».

6.1 LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...A valere sul fondo perequativo di cui al precedente articolo 4, lettera b), il Ministero dell'interno eroga ai comuni fino a 5.000 abitanti, una somma che assicuri un incremento dei trasferimenti ordinari statali, al netto di quelli relativi a rate di mutuo, pari al tasso programmato di inflazione».

6.2 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, SEGA, GIURA LONGO, POLLINI, CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, anche l'emendamento 6.1 si riferisce alla triennializzazione.

BONAZZI. Signor Presidente, l'emendamento 6.2, forse ancora inutilmente, richiama l'attenzione della maggioranza e del Governo sul fatto che i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti sono stati i più penalizzati dal criterio di ripartizione del fondo perequativo del 1985. Ce lo ha documentato il Ministero dell'interno e, dai calcoli che si possono fare sulla base dei nuovi criteri di ripartizione del fondo perequativo per il 1986, essi saranno ulteriormente penalizzati. Nel provvedimento per la finanza locale del 1985 noi sopperimmo a questo inconveniente introducendo una norma analoga a quella che noi proponiamo e cioè che ai comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, ai comuni piccoli e piccolissimi, sia garantito un incremento del trasferimento statale, il cui costo non supera i 30-40 miliardi.

Per questo raccomanderei l'approvazione dell'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VENANZETTI, *relatore*. Il senatore Bonazzi, nel concludere il suo intervento, ha fatto presente a quanto ammonta l'onere di questo emendamento che la Commissione bilan-

cio ha dichiarato privo di copertura. Pertanto, anche per questo motivo, oltre che per il fatto che va in senso opposto alla perequazione, mi dichiaro contrario.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, per gli stessi motivi addotti dal relatore sono favorevole all'emendamento 6.1 e contrario al 6.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. ...

«1. In relazione alle assunzioni effettuate nel 1986 da comuni, province e loro consorzi per la copertura del 20 e del 30 per cento dei nuovi posti di organico, come previsto dall'undicesimo comma, lettera f), e dagli enti locali della Sardegna e dal comune di Palermo ai sensi del ventiduesimo comma dell'articolo 6 della legge finanziaria, i trasferimenti ordinari per il 1986 agli enti locali che effettuano le assunzioni, saranno integrati nella misura in cui la maggiore spesa avrà concorso alla determinazione di eventuale disavanzo della gestione di competenza per il 1986.

2. Per il 1986 il trasferimento integrativo previsto nel precedente comma 1 sarà erogato, previa presentazione di apposita documentazione al Ministero dell'interno, a carico del bilancio statale per il 1987.

3. A decorrere dal 1987 i contributi ordinari di cui al precedente articolo 5 sono maggiorati di un importo pari al costo riferi-

to ad anno del personale assunto indicato nel comma 1».

6.0.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, POLLINI, CALICE, ALICI, CROCCETTA, GIOINO, SEGA, GIURA LONGO, STEFANI, DE SABBATA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BONAZZI. Signor Presidente, potrei dire che questo emendamento si illustra da sè. Si tratta di dare copertura alle assunzioni che la legge finanziaria autorizza per il comune di Palermo, per la Sardegna e per il 20 per cento dei posti disponibili nei vari comuni. Se noi non diamo una copertura a queste maggiori spese, le previsioni della legge finanziaria resteranno astratte, non saranno attuate, perchè il comune di Palermo non troverà mai i mezzi per finanziare l'assunzione di 500 tecnici e i comuni della Sardegna non troveranno mai, con i trasferimenti e con le risorse di cui dispongono, i mezzi per finanziare le assunzioni che la legge finanziaria autorizzerebbe a fare.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, già all'atto della legge finanziaria questo problema fu esaminato e non fu risolto in quella sede anche per alcuni problemi finanziari. In questa sede è stato riconfermato dalla Commissione bilancio il parere contrario relativo alla copertura, pertanto mi dichiaro contrario.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1 presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 7.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)

1. A valere sul fondo di cui al precedente articolo 4, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonchè nei limiti delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, degli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985, previa detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti, nonchè degli interessi di pre-ammortamento relativi ai mutui contratti negli anni 1982 e 1983. È autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 30 giugno 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

b) per i mutui contratti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base dei contributi concessi in virtù delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma. Sugli importi relativi vanno apportate le stesse detrazioni di cui alla precedente lettera a);

c) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1985 e 1986, entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999 secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

d) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1985 e 1986, in misura pari a lire 2.048 per abitante secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere c) e d) con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno 1986 e del 28 febbraio 1987 di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segreta-

rio e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui contratti a decorrere dal 1985, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento e con le stesse detrazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1.

3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni e le province possono utilizzare le predette quote anche per la copertura dell'onere differenziale conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 11, comma 3, e 12, comma 3.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi di cui al presente articolo non costituiscono contributi in conto interessi.

6. A titolo di concorso negli oneri derivanti ai comuni ed alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984, è autorizzata la spesa ulteriore di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1986 e per gli anni successivi. I contributi sono determinati calcolando per i mutui di cui al diciassettesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento, ferme restando le disposizioni contenute nello stesso diciassettesimo comma.

7. Sulla base delle certificazioni di cui al precedente articolo 5, comma 5, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «per i mutui assunti nel 1983 sulla base delle segnalazioni e certi-

ficazioni effettuate ai sensi dell'articolo 13, comma sesto, della legge 27 dicembre 1983, n. 730».

7.7 BONAZZI, VITALE, SEGA, GIURA
LONGO, STEFANI, POLLINI, POLLASTRELLI, DE SABBATA, CANNATA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per i mutui assunti nell'anno 1984, sulla base delle certificazioni prodotte ai sensi dei commi 14, 15 e 16 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Il comma 17 dello stesso articolo 6 è soppresso. Per gli anni 1986 e successivi, i contributi per i mutui di cui al citato comma 16 saranno corrisposti per intero nell'importo corrispondente alla rata di ammortamento, per la parte a carico degli enti locali, calcolato al tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti. Per il decorso esercizio 1985 i contributi concessi in misura ridotta per i mutui di cui all'anzidetto comma 16 saranno integrati con apposito contributo suppletivo nella misura in cui il minore introito abbia concorso alla determinazione di eventuale disavanzo della gestione di competenza 1985: tale contributo suppletivo sarà erogato, previa presentazione di apposita documentazione al Ministero dell'interno, a carico del bilancio statale 1987».

7.8 BONAZZI, VITALE, SEGA, GIURA LONGO, STEFANI, POLLINI, POLLASTRELLI, DE SABBATA, CANNATA

Al comma 1 lettera c), sostituire le parole: «in ciascuno degli anni 1985 e 1986» con le altre: «in ciascuno degli anni 1986 e 1987».

7.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «in ciascuno degli anni 1985 e 1986» con le altre: «in ciascuno degli anni 1986 e 1987».

7.2 LA COMMISSIONE

All'emendamento 7.3, sostituire la cifra: «9» con l'altra: «10,50».

7.3/2 BONAZZI, VITALE, SEGA, GIURA LONGO, STEFANI, POLLINI, POLLASTRELLI, DE SABBATA, CANNATA

All'emendamento 7.3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove la dotazione di bilancio lo consenta il concorso dello Stato per gli stessi mutui è proporzionalmente aumentato a partire da quelli contratti, con la Cassa

depositi e prestiti, con la direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo».

7.3/1 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, SEGA, GIURA LONGO, POLLINI, CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) per i mutui contratti nell'anno 1985 dalle province e dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo, il contributo erariale è commisurato ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Il concorso dello Stato è corrisposto per i mutui contratti con istituti diversi nella misura della rata di ammortamento, per la parte di ammortamento a carico degli enti locali, calcolando una rata costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto a partire dai mutui contratti con istituti diversi».

7.3 LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «precedenti lettere c) e d)» con le altre: «precedenti lettere c), d) ed e)».

7.4 LA COMMISSIONE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del 28 febbraio 1987» con le altre: «del 28 febbraio di ciascuno degli anni successivi».

7.5 LA COMMISSIONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno».

7.11 IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente;

«...Le quote non utilizzate nei termini di legge dai singoli comuni e province delle dotazioni previste dalle lettere c) e d) del comma 1 sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali dell'anno successivo a quelli in cui potevano essere impegnate e sono riservate alla corresponsione di contributi pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interessi al 9 per cento ai consorzi di comuni e province, alle comunità montane, ai comuni ed alle province per le rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del successivo articolo 11 comma 7-bis.

Allo stesso fine sono destinate le economie di spesa che si verificano per effetto della cessazione dei contributi, sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, conseguente alla estinzione dei mutui».

7.9 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

Al comma 5 sopprimere la parola: «non» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in proporzione alla quota per interessi rispetto all'intera rata di ammortamento di ciascun mutuo ammesso al contributo dello Stato».

7.6 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«...Per i mutui assunti da consorzi tra comuni e tra comuni e province negli anni 1983 e precedenti per il finanziamento di opere previste dall'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, compete il concorso dello Stato, a decorrere dall'anno 1984, qualora sia intervenuto lo scioglimento dei consorzi entro il 31 dicembre 1983 e sia stato deliberato l'accollo "pro quota" delle quote di ammortamento a carico dei bilanci dei comuni consorziati.

...A tale fine i comuni interessati dovranno presentare apposita certificazione firmata

dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'interno».

7.10 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

Invito i presentatori ad illustrarli.

BONAZZI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7.7, esso si riferisce al criterio secondo cui calcolare l'ammortamento dei mutui.

Il 7.8 si propone di dare integrale copertura all'onere per i mutui contratti nel 1984.

Il 7.3/1 è un subemendamento all'emendamento presentato dalla Commissione per consentire che le disponibilità per la copertura dell'ammortamento dei mutui per il 1985 nell'anno 1986 sia utilizzato pienamente: cioè, nel caso che il contributo corrispondente al tasso di interesse del 9 per cento lasci un residuo di disponibilità, si possa corrispondere un'integrazione proporzionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.9, esso propone di utilizzare le quote non utilizzate di contributi per l'ammortamento dei mutui per integrare le disponibilità degli anni successivi.

L'emendamento 7.6 riguarda il modo in cui considerare il contributo in conto interessi al fine del livello massimo di indebitamento dei comuni in modo da consentire la più ampia utilizzazione delle possibilità di finanziamento di cui dispongono.

L'emendamento 7.10 mi sembra equivalente all'emendamento 11.0.1 del Governo, per cui ne chiederei l'accantonamento al fine di poterli discutere insieme. Così facendo si potrebbe consentire anche un breve margine di tempo per confrontare i due testi. Potremmo quindi soprassedere alla votazione dell'emendamento 7.10 per decidere se mantenerlo o ritirarlo anche in relazione all'emendamento del Governo.

Infine l'emendamento 7.3/2 propone di garantire per il 1986 un contributo dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti nel 1985 pari al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti che è del 10,50 per cento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'emendamento 7.10 resta pertanto accantonato e verrà ripreso in esame quando si passerà all'emendamento 11.0.1.

È altresì accantonato l'emendamento 7.9, che sarà discusso in sede di esame degli emendamenti all'articolo 11.

* VENANZETTI, *relatore*. Gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono chiaramente da considerare in relazione alla triennializzazione.

L'emendamento 7.3 si illustra da sè, ma va visto in riferimento all'emendamento del Governo 7.11. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, il 9 per cento di interesse previsto nell'emendamento 7.3 verrà modificato in relazione all'andamento del mercato stesso.

Approfitto ora del fatto di avere la parola per esprimere anche il mio parere, come relatore, sugli altri emendamenti. Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento del Governo 7.11. Per quanto riguarda l'emendamento 7.3/2, esso si pone in contrasto con quello del Governo per cui, avendo espresso parere favorevole al secondo, non posso che esprimere parere contrario al primo.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, esprimo parere contrario anche in relazione ai problemi che essi pongono in termini di copertura finanziaria.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prendo brevissimamente la parola per illustrare l'emendamento 7.11. Nella sua prima parte, esso è stato congegnato prevedendo la cifra del 9 per cento che è parametrata al tasso attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, vale a dire il 10,50 per cento. Ci auguriamo però che la proiezione verso il basso del tasso di inflazione possa continuare cosicché, in concomitanza a tale fenomeno, si possano adeguare verso il basso anche i tassi previsti dalla Cassa depositi e prestiti.

È evidente, quindi, che occorre avere una qualche flessibilità anche per quanto riguarda la cifra del 9 per cento da noi prevista. Se dovesse mutare il tasso del 10,50 per cento praticato dalla Cassa depositi e prestiti, an-

che il tasso che qui ipotizziamo dovrebbe subire uno spostamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere negativo sugli emendamenti 7.7 e 7.8. Parere invece favorevole agli emendamenti 7.1 e 7.2, mentre parere negativo per l'emendamento 7.3/1.

BONAZZI. Questo emendamento non comporta alcun problema.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere su tale emendamento è negativo anche perchè esso riguarda l'elevazione del tasso di interesse del 9 per cento per i mutui con la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di previdenza.

Sull'emendamento 7.3 esprimo parere favorevole, come pure sugli emendamenti 7.4 e 7.5. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.3/2 del senatore Bonazzi.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3/2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3/1.

BONAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Mi sembra veramente assurdo che sia respinto un emendamento come questo. Vengono stanziati, per l'ammortamento dei mutui, 1.100 miliardi. La norma proposta dalla lettera e) stabilisce che il Governo si impegna a coprire fino a un contributo pari al 9 per cento. Anch'io mi auguro che il tasso di interesse della Cassa depositi e prestiti si riduca al 9 per cento. In questo modo non si darà una lira di più a questi comuni, però oggi siamo al 10,50 per cento e per i mutui che sono al di fuori della Cassa depositi e prestiti siamo intorno al 14-15 per cento.

La stessa norma stabilisce che se i 1.100 miliardi non basteranno, il contributo pari agli interessi del 9 per cento sarà proporzionalmente ridotto. Proponiamo di aggiungere due punti se resterà qualcosa dei 1.100 miliardi; se ci sarà un residuo, utilizziamolo per dare proporzionalmente qualcosa di più del 9 per cento, se il tasso sarà superiore al 9 per cento, altrimenti non si darà nulla.

Quindi non vi è alcuna maggiore spesa, ma solo un utilizzo compiuto dei 1.100 miliardi disponibili.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei dare un ulteriore chiarimento. È esatto tutto quanto ha detto il collega Bonazzi, però, così come è formulato, l'emendamento è impraticabile nel senso che, se dovesse rimanere una certa cifra dei 1.100 miliardi, questa andrebbe distribuita in aumento al 9 per cento garantito per i mutui della Cassa depositi e prestiti ed enti assimilati e quanto basta per il resto.

La dizione: «a partire da quelli contratti, con la Cassa depositi e prestiti, ...» non consente di sapere nella graduatoria quale ulte-

riore concorso bisogna aggiungere. A prescindere dal fatto che in base ai primi dati disponibili sui mutui 1986, non è prevedibile la felice ipotesi che la cifra possa essere esuberante rispetto ai mutui contratti dagli enti locali.

BONAZZI. Qual è la modifica che propone il Governo?

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, era solo la motivazione del parere negativo del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3/1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.11, presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 7.9, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori, è per il momento accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.10 è accantonato.

BONAZZI. No, signor Presidente. Mi sono sbagliato: si può votare, non c'è una affinità con l'emendamento del Governo 11.0.1.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emen-

damento 7.10, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 8.

(Fondo ordinario per le comunità montane)

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente articolo 4, lettera *d*), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano della comunità e la sua erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1986, ai Ministeri dell'interno e del tesoro di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione nazionale comunità enti montani.

2. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nella voce « comunità montane » è aggiunta, dopo la parola: « complessiva », la parola: « montana ».

3. È autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

4. Si applicano alle comunità montane, per quanto riguarda il bilancio e la contabilità, le norme stabilite per il comune della stessa comunità che conta il maggior numero di abitanti.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « entro il 30 giugno 1986 » con le altre: « entro il 30 giugno e, relativamente al 1986, entro il 31 luglio ».

8.1

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. È autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, di lire 157 miliardi per l'anno 1987 e di lire 168 miliardi per

l'anno 1988 da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 ».

8.2

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ...Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono da intendersi equiparati a quelli dei consorzi i mutui contratti dalle comunità montane ».

8.3

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

* VENANZETTI, *relatore*. In relazione alla triennialità, l'emendamento 8.2 quantifica la spesa relativa per i diversi anni 1986, 1987, 1988. Anche l'emendamento 8.1 indica delle date in relazione alla triennialità stessa.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole su tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è il seguente:

Art. 9.

(Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali)

1. Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunità montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. I pagamenti sono effettuati tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

2. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito.

3. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno è autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione fino a cinque anni, con gravame di interessi al tasso del 6 per cento semestrale.

4. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare ai comuni ed alle province, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi spettanti per contributi erariali per l'anno 1986.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono soggette alla rateizzazione tutte le rettifiche, in corso di esecuzione, anche conseguenti a maggiori erogazioni disposte negli anni precedenti, con efficacia dalla data dell'autorizzazione alla dilazione del recupero».

9.1

LA COMMISSIONE

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni successivi la comunicazione è effettuata entro il 15 ottobre dell'anno precedente».

9.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

VENANZETTI, *relatore*. Si illustrano da sè, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*.
Parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9 del decreto-legge.

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

Art. ...

«1. Il Ministro dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni, imputando il relativo importo al fondo perequativo di cui al precedente articolo 6, le somme ad essi occorrenti per fare fronte al maggiore onere conseguente al trasferimento, disposto da legge regionale, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

2. Il contributo, di cui al precedente comma 1, viene determinato dopo che la Commissione centrale per la finanza locale avrà approvato sia la deliberazione consiliare di inquadramento del personale trasferito, comunque denominato, assunto entro il 31 dicembre 1985, sia altro atto deliberativo contenente il riordinamento economico-finanziario dei servizi e delle strutture socio-assistenziali trasferite, detraendo dall'ammontare le somme a qualsiasi titolo inserite nel bilancio dell'esercizio 1985 e dall'ente locale a tale titolo erogate in favore dell'IPAB trasferita per il conseguimento delle finalità istituzionali di questa».

9.0.1

MURMURA, PINTO Michele

Art. ...

«Il Ministro dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni, imputando il relativo importo al fondo perequativo di cui al precedente articolo 6, le somme ad essi occorrenti per fare fronte al maggiore onere conseguente al trasferimento, disposto con legge o altro provvedimento regionale, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il contributo, di cui al precedente comma, viene determinato dopo che la Commissione centrale per la finanza locale avrà approvato la deliberazione consiliare di inquadramento del personale trasferito, comunque denominato ed assunto entro il 31 dicembre 1985, nonchè altro atto deliberativo contenente il riordinamento economico-finanziario dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, detraendo dall'ammontare le somme a qualsiasi titolo inserite nel bilancio dell'esercizio 1985 e dall'Ente locale a tale titolo erogate in favore dell'IPAB trasferita per il conseguimento delle finalità istituzionali».

9.0.2 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,
 SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
 CANNATA, STEFANI, DE SABBATA,
 CASCIA

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 9.0.1.

MURMURA. Signor Presidente, procederò ad una brevissima illustrazione destinata a quanti non fossero a conoscenza del problema. La legge finanziaria del 1985 prevedeva l'accollo, a carico del bilancio dello Stato, delle spese conseguenti alla soppressione ed al trasferimento coattivo ai comuni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che leggi regionali, approvate entro il 31 dicembre del 1984, avevano disposto.

Alcune regioni, quali le Marche, la Calabria, la Campania, la Sardegna, e credo anche la Puglia, hanno provveduto soltanto nel 1985 ad approvare questo provvedimento legislativo, steso alla identica maniera, perchè è questa la prassi e la regola delle leggi regionali in alcune materie e in alcuni setto-

ri, ed hanno previsto la soppressione ed il trasferimento altrettanto coattivo a carico degli enti locali, soprattutto dei comuni ma anche delle amministrazioni provinciali, di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Ciò ha comportato, però, un notevole onere a carico dei bilanci comunali, senza che le regioni, per questo volontario o involontario ritardo, ne assumessero le relative conseguenze. Ritengo che, non solo in applicazione di un principio costituzionale, ma anche della stessa legge n. 468 non si possa addossare ad alcun ente una nuova spesa senza prevedere a fronte una nuova entrata sotto forma diretta o indiretta.

Questi sono i motivi a base dell'emendamento da me presentato, che tra l'altro è stato presentato in una maniera più attenuata relativamente agli oneri a carico del bilancio, ed in specie del fondo perequativo, perchè si prevede la detrazione di tutte le spese che già il comune o la provincia sostenevano nel bilancio precedente per far fronte a questi servizi socio-assistenziali trasferiti. Ritengo che quest'emendamento risponda ad una esigenza di equità quanto meno nei confronti di tutti i comuni della Repubblica, non essendo giustificato, nè giustificabile un diverso trattamento per coloro i quali hanno avuto dai consigli regionali la possibilità, attraverso una legge approvata entro il 31 dicembre 1984, di continuare a godere di questo contributo determinato sulla base della spesa cosiddetta storica, mentre invece, per gli enti locali, i cui consigli regionali hanno successivamente provveduto, questo contributo non trova applicazione.

Credo, pur nella complessità della questione — me ne rendo conto — che il Senato non possa rifiutarsi di compiere un atto rispondente ad esigenze di profonda equità, checchè se ne dica e checchè se ne pensi.

PRESIDENTE. Senatore Bonazzi, mi pare che il suo emendamento 9.0.2 sia pressochè identico a quello del senatore Murmura, per cui le chiedo cosa intende fare al riguardo.

BONAZZI. Signor Presidente, effettivamente la differenza è minima. Infatti, al primo comma invece di dire «disposto da legge

regionale», il testo da noi proposto recita «disposto con legge o altro provvedimento regionale». Noi voteremo a favore dell'emendamento Murmura, ma insistiamo perchè venga votato anche il nostro in quanto contiene questa lieve differenza.

PRESIDENTE. Senatore Bonazzi, intende proporre una modifica all'emendamento 9.0.1?

BONAZZI. Sì, signor Presidente, basta sostituire, al primo comma dell'emendamento 9.0.1 le parole: «disposto da legge regionale», con le parole: «con legge o altro provvedimento regionale».

PRESIDENTE. Senatore Murmura, lei è d'accordo su questa modifica che ci consente di votare il solo emendamento 9.0.1?

MURMURA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* **VENANZETTI, relatore.** Signor Presidente, il problema sollevato con l'emendamento 9.0.1 del senatore Murmura è un problema reale. In Commissione abbiamo discusso anche molto a lungo al riguardo, ma in quella sede dicemmo — e qui debbo ripeterlo — che, così come è formulato, l'emendamento pone seri problemi. Innanzitutto, infatti, manca una quantificazione dell'onere derivante che possiamo però immaginare di una certa rilevanza ed inoltre, non essendovi la necessaria copertura finanziaria, si bloccherebbe il provvedimento. Noi cioè saremmo costretti a rinviare il disegno di legge in Commissione bilancio per poter esaminare la copertura necessaria all'emendamento stesso, in presenza oltretutto — ripeto — di una mancanza di quantificazione.

Pertanto vorrei pregare il senatore Murmura — che ha sollevato il problema che rimetto all'attenzione del Governo con urgenza per un provvedimento *ad hoc* dopo aver provveduto alla quantificazione dell'onere derivante — di ritirare l'emendamento

in questione, in maniera da non creare imbarazzi all'Assemblea. Il relatore, quindi, pur apprezzando alcuni aspetti contenuti nell'emendamento, si trova costretto ad esprimere parere contrario e ad invitare l'Assemblea a pronunciarsi sullo stesso modo, proprio per le difficoltà create dalla mancanza di una quantificazione dell'onere e della relativa copertura che attualmente assolutamente manca.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento 9.0.1, sottolineando la delicatezza dell'argomento ed associandosi alla proposta del relatore di ritirare l'emendamento per non compromettere un problema grave e delicato che non può essere risolto, a nostro parere, in sede di emendamento con una disposizione del tipo di quella presentata vuoi dal senatore Murmura, vuoi dal senatore Bonazzi.

È stato già spiegato che la legge finanziaria dello scorso anno ha previsto il risarcimento, in ordine alle spese per il personale, degli assorbimenti obbligatori delle IPAB, disposti a seguito dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Esse venivano soppresse attraverso legge regionale ed assorbite dai comuni i quali venivano rifiutati delle spese per il personale. Questa disposizione si è applicata a tutte quelle regioni che hanno attuato con legge regionale il disposto dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Senonchè, in data 17 luglio 1981, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di questo articolo. Pertanto, solo gli assorbimenti avvenuti tra il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e la sentenza della Corte costituzionale sono stati risarciti nelle spese per il personale, mentre gli assorbimenti al di fuori di questo periodo sono da intendersi non *ope legis*, ma assorbimenti per autodecisione dei consigli di amministrazione in base alla legge del 1980 sulle IPAB. È

pur vero che qualche legge regionale, ad esempio quella della regione Calabria del 1985, può coinvolgere i comuni in questa operazione di assorbimento, ma certo non dà attuazione all'articolo 25 che è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte.

Ora, riaprire i termini e stabilire *sine die* un pagamento a pie' di lista da parte dello Stato del personale delle IPAB assorbite, significherebbe incentivare tutti i comuni a sciogliere le IPAB con decreto del presidente della regione per poter avere dallo Stato il risarcimento del costo del personale. Tra l'altro questa norma, anzichè fare giustizia creerebbe un sommo danno, perchè verrebbe risarcito sia il comune che ha assorbito insieme al personale un enorme patrimonio, sia ed in egual modo, il comune che ha assorbito un'IPAB senza alcun patrimonio. Occorrerebbe, pertanto, valutare l'inventario e quindi le differenze tra oneri ed entrate conseguenti all'assorbimento.

Per questi motivi il Governo è contrario all'emendamento, ferma la disponibilità, anche in sede di disegno di legge sulla finanza locale o della riforma organica dell'assistenza, ad affrontare il problema in una visione più organica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Murmura, nel testo modificato.

Non è approvato.

BONAZZI. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 10 è il seguente:

Art. 10.

(Disposizioni sui mutui agli enti locali)

1. I comuni, le province ed i loro consorzi, possono contrarre mutui oltre che con la Cassa depositi e prestiti e con la Direzione ge-

nerale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, con gli istituti di credito speciale, con le sezioni opere pubbliche delle aziende di credito e con l'Istituto per il credito sportivo.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare altre istituzioni creditizie, nonché enti previdenziali ed enti o imprese che esercitano l'assicurazione.

3. In ogni caso dei mutui già formalmente concessi al 31 dicembre 1985 è autorizzata la contrazione anche con istituti di credito diversi da quelli indicati dai commi precedenti, purchè rispettino le modalità di cui al successivo comma 4.

4. I contratti di mutuo di cui al presente articolo devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al successivo comma 5, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo, e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

5. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

6. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso talc termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

7. Per i mutui contratti nell'anno 1985 si applicano le disposizioni di cui al comma ventitreesimo dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

8. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

9. La facoltà per gli enti locali di assumere mutui per il ripiano dei deficit delle aziende di trasporto, nonchè per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, di cui, rispettivamente, all'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, ed all'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, deve essere esercitata entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 settembre 1986. Per l'osservanza del termine predetto si fa riferimento alla data di stipula dei contratti cui accedono tali operazioni di mutuo.

10. Le somme retrocesse agli enti locali dagli istituti di credito in correlazione all'importo da somministrare a valere sui mutui concessi ed in ammortamento, ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato a norma delle disposizioni sul sistema della tesoreria unica, non costituiscono reddito imponibile. Le ritenute finora operate su dette somme ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di imposta sia a titolo di acconto, rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«...Ai comuni che gestiscono in economia il servizio dell'acquedotto e che per effetto della differenza fra le entrate derivanti dalla applicazione delle tariffe autorizzate dai comitati provinciali prezzi e le spese, accertano un disavanzo nella gestione del servizio è consentito provvedere mediante la contrazione di mutui.

...I comitati provinciali prezzi, nelle determinazioni relative alle tariffe degli acquedotti, debbono tener conto degli oneri che gravano sulle gestioni in dipendenza dell'ammortamento dei mutui di cui al presente ed al precedente comma».

10.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

Invito i presentatori ad illustrarli.

BONAZZI. Signor Presidente, l'emendamento 10.1 si illustra da sè. Ricordo che il sottosegretario Ciaffi, a nome del Governo, si

era impegnato a trovare una soluzione al problema.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 10.1.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario. La disponibilità del Governo era di esaminare una soluzione globale nell'ambito di un disegno di legge, in sede di Commissione finanze e tesoro, ma non attraverso un emendamento al decreto-legge.

PRESIDENTE. Senatore Bonazzi, insiste per la votazione?

BONAZZI. No, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 11 del decreto-legge è il seguente:

Art. 11.

(Mutui con la Cassa depositi e prestiti)

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina, entro il 15 maggio 1986, l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto nell'esercizio sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Tale importo verrà comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Per l'anno 1986 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto per l'80 per cento della rata a carico del bilancio dello Stato, elevabile sino al 100 per cento per i comuni che non siano in grado di garantire con i propri mezzi la differenza di rata.

4. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

5. I comuni compresi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nell'ambito dei propri programmi di investimento sono tenuti a realizzare con priorità le opere necessarie a rendere funzionali ed operativi gli interventi eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno nel settore delle opere idriche e di quelle igieniche.

6. La Cassa depositi e prestiti è tenuta a dare la precedenza al finanziamento delle opere di cui al precedente comma 5.

7. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle disponibilità determinate ai sensi del presente articolo, è tenuta a riservare un importo complessivo di 200 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

8. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni

e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

9. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al precedente comma 8 entro il 31 maggio 1986; gli enti locali devono inoltrare le relative richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

10. L'indennità di mora di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è riferita ai soli giorni di ritardato versamento.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni successivi il predetto termine è fissato al 30 settembre dell'anno precedente».

11.1 LA COMMISSIONE

Al comma 3, sopprimere le parole: «Per l'anno 1986»; inoltre dopo le parole: «lire 600 miliardi» inserire la seguente: «annui».

11.2 LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La garanzia e l'onere d'ammortamento sono interamente assunti a carico del bilancio dello Stato».

11.5 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«...La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti locali per il finanziamento delle indennità di esproprio di immobili, determinate da provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria.

...L'onere di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma è a totale carico dello Stato».

11.6 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

«... La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni compresi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il finanziamento delle opere necessarie a rendere funzionali ed operativi gli interventi eseguiti dalla Cassa del mezzogiorno nel settore delle opere idriche ed igieniche».

11.7 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

«...La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni compresi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il finanziamento delle opere necessarie a rendere funzionali ed operativi gli interventi eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno nel settore delle opere idriche ed igieniche. Il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, oltre i limiti di cui al precedente articolo 7, per i mutui contratti ai sensi del precedente comma, un contributo pari ad una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse al 9 per cento».

11.9 BONAZZI, VITALE, SEGA, GIURA
LONGO, STEFANI, POLLINI, POLLASTRELLI,
DE SABBATA, CANNATA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«...I comuni, compresi nei territori indicati all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono tenuti a realizzare prioritariamente, nell'ambito dei propri programmi di investimento, gli interventi essenziali per assicurare la funzionalità delle opere realizzate dalla Cassa del mezzogiorno nel settore idrico ed igienico».

11.4

MURMURA, ORCIARI

Al comma 5, sostituire le parole: «sono tenuti a realizzare con priorità le opere necessarie» con le altre: «devono tener conto delle opere necessarie».

11.10

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«...Allo scopo di finanziare investimenti relativi ad opere ed impianti connessi al risparmio energetico previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della legge stessa, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai Comuni mutui ventennali fino ad un importo di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

...L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato.

A decorrere dal 1986 lo Stato si accolla altresì l'onere di ammortamento dei mutui stipulati negli anni 1984 e 1985 per il finanziamento delle opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto un contributo di cui all'articolo 10 della legge stessa.

...Pertanto, il concorso dello Stato, previsto dalle vigenti disposizioni a favore di Comuni, Province e loro Consorzi per la copertura dell'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra, è soppresso a partire dal 1986».

11.8

VECCHI, BONAZZI, POLLASTRELLI,
VITALE, SEGA, GIURA LONGO,
POLLINI, CANNATA, STEFANI, DE
SABBATA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le regioni devono provvedere alla approvazione dei piani o programmi di cui al precedente comma 8 entro il 31 marzo di ciascun anno. Per l'anno 1986 il predetto termine è fissato al 31 maggio 1986. Gli enti locali devono inoltrare le relative richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza».

11.3

LA COMMISSIONE

Avverto che l'emendamento 11.9, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori sostituisce l'emendamento 11.7 precedentemente presentato.

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti della Commissione sono chiaramente in relazione alla validità triennale del provvedimento.

BONAZZI. Signor Presidente, sia pure succintamente ho già illustrato in parte il contenuto degli emendamenti. L'emendamento 11.5 si illustra da sè, come l'emendamento 11.6. Per quanto riguarda l'11.7, ricordo al Sottosegretario ed al relatore che ci eravamo proposti di trovare una soluzione positiva. Pertanto ho presentato l'emendamento 11.9, in sostituzione dell'emendamento 11.7, e ne raccomando l'approvazione per portare a conclusione quelle convergenze che si erano verificate già in Commissione.

VECCHI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 11.8, che è stato formulato al fine di assicurare agli enti locali ed ai loro consorzi la possibilità di portare a termine opere già iniziate sul piano delle fonti energetiche alternative. Credo che la ricerca di fonti alternative, soprattutto di fonti pulite, sia il problema della nostra epoca, sottolineato anche dai drammatici avvenimenti di Chernobyl. Ora, abbiamo degli enti locali e dei loro consorzi che, in concorso con l'Eni e

con l'Enel, stanno operando in questa direzione, cioè in direzione della geotermia, della eliotermia eccetera, con vantaggi per il paese, per la salute pubblica e per la difesa ambientale. Hanno già ottenuto, per queste iniziative, cospicui finanziamenti da parte dello Stato attraverso l'applicazione della legge n. 308 e della legge n. 887. Ora, se non si apre un capitolo per poter accedere a mutui per questi enti locali, si rischia che i fondi già impiegati siano gettati al vento e dispersi perchè questi enti locali non hanno più la possibilità di portare a compimento queste opere.

Credo quindi che il fatto sia di grande rilevanza e non vedo il motivo per cui non debba essere accolto un emendamento di questo tipo che intende favorire lo sviluppo di fonti alternative sul piano dell'energia e portare a compimento opere che sono già state iniziate con l'intervento delle risorse pubbliche. Per questi motivi, sottolineo la necessità che l'emendamento in questione sia approvato. Del resto, gli enti locali non sono più in grado di procedere autonomamente perchè, fissando la quota capitale a livello di ogni cittadino per l'accensione dei mutui, il ricavato è sufficiente soltanto per interventi di ordinaria amministrazione e non per interventi straordinari come nel caso dello sviluppo delle fonti energetiche. Ripeto quindi che caldeggio l'approvazione di questo emendamento.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 11.10 esso è finalizzato a favorire la discrezionalità degli enti locali nella scelta delle opere.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole all'emendamento 11.1, presentato dalla Commissione, e all'emendamento 11.2, anch'esso presentato dalla Commissione. Il parere è invece contrario all'emendamento 11.5 in quanto comporta un maggior onere

sul carico totale rispetto ad una linea che vuole solo un concorso del 9 per cento. Il parere è contrario all'emendamento 11.6 per gli stessi motivi ed è contrario anche all'emendamento 11.9 perchè anch'esso comporta un maggior onere. Per quanto riguarda l'emendamento 11.4, presentato dai senatori Murmura e Orciari, il parere è contrario perchè tale emendamento è assorbito dall'emendamento presentato dal Governo, almeno nella sostanza politica, non so se anche nella forma. Il parere è infine contrario all'emendamento 11.8, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori, mentre è favorevole all'emendamento 11.3, presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario Ciaffi, dopo l'emendamento 11.8 l'Assemblea deve prendere in esame l'emendamento 7.9 che era stato precedentemente accantonato e rinviato a questa fase della discussione, per cui la invito ad esprimere il suo parere anche su tale emendamento, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo sull'emendamento 7.9, come avevo già detto in precedenza, è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.9, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 11.4.

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 11.4 perchè di fronte al rigore del Governo che amplia molto di più le possibilità di contrazione dei mutui rispetto al nostro emendamento, riteniamo più favorevole ai comuni il testo del Governo che è molto più ampio nel nome del rigore, piuttosto che il nostro.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento 11.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.10.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, perchè abbia effetto la norma contenuta nell'emendamento del Governo non bisognerebbe sopprimere anche il sesto comma dell'articolo 11? Infatti, se la Cassa depositi e prestiti resta tenuta a dare priorità al finanziamento delle opere di cui al precedente comma quinto...

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, il senatore Bonazzi intende sottoporle una domanda.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Bonazzi, il Governo conferma l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.10, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 7.9 precedentemente accantonato. Senatore Bonazzi, intende mantenerlo?

BONAZZI. No, signor Presidente, ritiro l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. ...

«1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a consorzi costituiti da enti locali e da altri enti pubblici, nonché a società per azioni che gestiscono servizi pubblici purchè la partecipazione dei comuni e delle province al capitale sociale delle società medesime non sia inferiore alla misura del 75 per cento.

2. Qualora l'ammontare dei finanziamenti concessi dalla Cassa superi l'importo di lire cinque miliardi, uno dei sindaci o dei revisori dei conti delle società o dei consorzi di cui al precedente comma deve essere designato dal Consiglio di amministrazione della Cassa medesima. Quest'ultimo determina altresì l'adeguamento dell'importo sopraindicato ai mutati valori monetari».

11.0.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, questo emendamento tende a consentire alla Cassa depositi e prestiti il finanziamento, oltre che ai con-

zorzi di soli comuni, anche ai consorzi composti da enti locali e da altri enti, purchè abbiano carattere pubblico e purchè la componente enti locali non sia inferiore, all'interno di questi consorzi al 75 per cento.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, desidero intervenire prima che il relatore esprima il parere su questo emendamento, per rivolgere un'osservazione al Governo.

Mi sembra che l'emendamento proposto dal Governo nella prima parte possa anche essere accolto perchè estende la possibilità di concedere mutui da parte della Cassa depositi e prestiti anche agli enti locali consorziati con privati. Mi sembra però che andiamo oltre — e questo lederebbe l'autonomia degli enti locali — quando noi imponiamo che come sindaco o revisore dei conti ci sia un rappresentante designato dalla Cassa depositi e prestiti che concede il mutuo. Eventualmente altri organismi dello Stato sarebbero più idonei a ciò. Quanto proposto con il secondo comma mi sembra in contrasto con la normativa attualmente in vigore e pertanto pregherei di ritirare il secondo comma stesso.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, le perplessità sollevate dall'intervento del senatore Pavan sono anche le mie. Ci troviamo in una sede istituzionale e pertanto abbiamo cercato di limitare la portata del provvedimento al nostro esame solamente ad alcune questioni correnti, per quanto riguarda il 1986 e per alcuni aspetti di triennializzazione. Inserire questo principio così importante ed anche discutibile in questa sede, credo che non sia opportuno. Pertanto invito

il Governo a ritirare il secondo comma dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta avanzata dal relatore.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il secondo comma è strettamente legato al primo. Nella misura in cui apriamo la gamma di interventi, anche in termini istituzionali, della Cassa, è evidente che questa apertura deve essere accompagnata da garanzie e da tutele. Pertanto se vi sono perplessità su questo tipo di garanzie, è evidente che il Governo non può fare tale apertura se poi, contemporaneamente, ritira la parte relativa alla garanzia.

Se perciò c'è un invito a soprassedere, lo raccolgo per l'emendamento nel suo complesso e quindi lo ritiro, riservandomi di ripresentarlo nel testo concernente il piano triennale.

VENANZETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, voglio far presente che nell'emendamento 11.3 vi è un errore da correggere. Laddove si dice «31 maggio 1986», tale data dovrebbe essere sostituita con la seguente: «31 luglio 1986».

Pertanto sarà necessario votare una proposta di coordinamento in tal senso.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Venanzetti, poichè si tratta di correggere un errore materiale, procederemo in sede di coordinamento.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 12 è il seguente:

Art. 12.

(Edilizia scolastica)

1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2, comma secondo, lettera c), n. 2), del decreto del Presidente della Repub-

blica 15 gennaio 1972, n. 8, sono comprese anche quelle relative agli istituti di istruzione artistica.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare:

a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, comprese quelle relative ai licei artistici ed agli istituti d'arte;

b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità:

1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con esclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali è da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale o interdistrettuale;

2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) con riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica;

4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonché di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso.

3. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato in misura dell'80 per cento, elevabile al 100 per cento nei confronti di quegli enti che si trovino nell'impossibilità di garantire, con i propri mezzi, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata.

4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui alla predetta lettera b) sino al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere gli impianti

sportivi polivalenti, nonchè lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati e d'intesa con i sovrintendenti scolastici regionali.

6. Il programma relativo all'anno 1986 deve essere formulato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le regioni trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni, i programmi con le eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.

8. In caso di mancata trasmissione dei programmi entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, il Ministro della pubblica istruzione approva i programmi regionali sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.

9. I programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso inutilmente tale termine si osserveranno le disposizioni di cui al precedente comma 8.

10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di centoventi giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5.

11. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei due esercizi successivi.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Art. 12.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «comprese quelle relative ai licei artistici ed agli istituti d'arte» con le altre: «compresi i licei artistici e gli istituti d'arte».

12.1

LA COMMISSIONE

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«...) Conversione, acquisizione, ristrutturazione o nuova costruzione di edifici adibiti a convitto scolastico per gli istituti a valenza sovradistrettuale e che siano provvisti di

autorizzazione ministeriale al convittamento».

12.4

BONAZZI, COMASTRI, POLLASTRELLI, VITALE, SEGA, GIURA LONGO, POLLINI, CANNATA, STEFANI, DE SABBATA, CASCIA, MARGHERITI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«...) Conversione, acquisizione o costruzione di edifici, allo scopo di assicurare la presenza di scuole materne nei singoli distretti, in rapporto al fabbisogno accertato».

12.5

BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, SEGA, GIURA LONGO, POLLINI, CANNATA, STEFANI, DE SABBATA, COMASTRI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'onere d'ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato».

12.6 BONAZZI, COMASTRI, POLLASTRELLI,
VITALE, SEGA, GIURA LONGO,
POLLINI, CANNATA, STEFANI, DE
SABBATA

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro della pubblica istruzione» fino a : «nonchè» con le altre: «Il Ministro della pubblica istruzione definisce».

12.7 BONAZZI, COMASTRI, POLLASTRELLI,
VITALE, SEGA, GIURA LONGO,
POLLINI, CANNATA, STEFANI, DE
SABBATA

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«...Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono ripartite tra le regioni le quote 1986, 1987, 1988 sulla base dei parametri relativi ai doppi turni ed alla popolazione scolastica attuale e prevista.

...Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni approvano il piano, sentiti gli enti locali interessati ed i provveditori agli studi».

12.9 NESPOLO, COMASTRI, VALENZA, BONAZZI, COMASTRI, POLLASTRELLI,
SEGA, VITALE, GIURA LONGO,
CANNATA, POLLINI, STEFANI, DE
SABBATA

Al comma 5 sostituire le parole: «nell'ambito di» con le seguenti: «in relazione alle opere e secondo le priorità previste in».

12.8 BONAZZI, COMASTRI, POLLASTRELLI,
VITALE, SEGA, GIURA LONGO,
POLLINI, CANNATA, STEFANI, DE
SABBATA

Al comma 5, sostituire le parole: «e d'intesa con i sovrintendenti» con le altre: «ed i sovrintendenti».

12.2 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 8.

12.10 BONAZZI, COMASTRI, POLLASTRELLI,
VITALE, SEGA, GIURA LONGO,
POLLINI, CANNATA, STEFANI, DE
SABBATA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In caso di mancata trasmissione del programma da parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, formula il programma medesimo sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del sovrintendente scolastico regionale».

12.3 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

VENANZETTI, *relatore*. Gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3 sono puramente formali come appare chiaramente dal testo.

COMASTRI. Signor Presidente, diamo per illustrati tutti gli emendamenti da noi presentati all'articolo 12, ad eccezione del 12.4 sul quale ci sembra doveroso fare una precisazione. Non si tratta di apportare variazioni alla spesa prevista. L'emendamento in questione si rende necessario perchè la Cassa depositi e prestiti ha già annunciato a province e comuni che finanzierà la realizzazione di convitti annessi agli istituti. Si tratta di opere complementari ma che, per certi istituti, diventano essenziali, specialmente per gli istituti alberghieri che hanno bacini di utenza regionali e sono frequentati da ragazzi fra i 14 e i 18 anni che non potrebbero seguire le lezioni qualora non vi fosse la necessaria ospitalità.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 12.4 mi rimetto al Governo, mentre sono contrario agli altri emendamenti, ad eccezione naturalmente di quelli presentati dalla Commissione.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.1. Per quanto riguarda l'emendamento 12.4, confermo il parere contrario non perchè anche queste opere non siano necessarie e prioritarie, ma in quanto la finalità del piano triennale speciale è relativa ai doppi e tripli turni e agli edifici ad uso scolastico. Introdurre anche i convitti scolastici sarebbe senz'altro utile, ma ciò farebbe saltare un piano finanziario che è rapportato alle esigenze dei doppi e tripli turni.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 12.5, 12.6, 12.7, 12.9, 12.8 e 12.10. Parere favorevole invece agli emendamenti 12.2 e 12.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.6, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.7, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.9, presentato dal senatore Nespolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.8, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.10, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 13 del decreto-legge è il seguente:

Art. 13.

(Servizi pubblici a domanda individuale)

1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento. Per i comuni terremotati dichiarati disastriati o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà. L'individuazione dei costi di ciascun anno è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo.

Ricordo altresì che gli articoli dal 14 al 25 del decreto-legge sono stati soppressi a seguito della deliberazione dell'Assemblea che, ai sensi dell'articolo 78' del Regolamento, si è pronunciata, con riferimento a tali articoli, per la non sussistenza dei presupposti richie-

sti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 26. Ricordo che l'articolo è il seguente:

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 26.

(Imposta sull'incremento di valore degli immobili)

1. Per l'anno 1986 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... In ogni caso le entrate di competenza per l'Invim devono essere previste con un incremento pari al tasso programmato di inflazione, rispetto alle entrate definitivamente previste nel bilancio dell'anno precedente.

Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per l'Invim risultino inferiori alle previsioni, la differenza verrà corrisposta dallo Stato».

26.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,
 SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
 CANNATA, STEFANI, DE SABBATA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BONAZZI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VENANZETTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 27. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 27.

(Tributi locali minori)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 sono aumentate del 25 per cento le tariffe obbligatorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni. Per l'anno 1986 l'aumento si applica sulle tariffe obbligatorie, deliberate o prorogate per lo stesso anno 1986.

2. La facoltà riconosciuta ai comuni con il comma 1, lettera *b)*, del citato articolo 25 di aumentare di un ulteriore 30 per cento le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni è esercitata sulle tariffe aumentate ai sensi del precedente comma 1. Le relative deliberazioni devono essere adottate nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e, per l'anno 1986, entro il 31 maggio 1986, qualora non siano state precedentemente adottate.

3. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al comma 1, in corso al 1° gennaio 1986, debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dai precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.

4. L'aumento di cui al comma 1 deve intendersi applicabile anche al minimo di tariffa di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, per le affissioni di urgenza, notturne e festive.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il minimo garantito di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, afferente le affissioni di urgenza, notturne e festive, deve intendersi maggiorato in relazione agli aumenti intervenuti dopo la pubblicazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972, e compete all'effettivo gestore del servizio».

27.1

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... L'esposizione pubblicitaria e l'esecuzione di affissioni nell'ambito dell'Ente delle Ferrovie dello Stato di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 132, si intendono in ogni caso sottoposte anche all'autorizzazione del comune competente per territorio».

27.2

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai comuni e dai concessionari, e sono fatti salvi gli effetti prodotti, ai sensi

dell'articolo 8 e del penultimo comma dell'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639».

27.3

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti e restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai comuni e dai concessionari, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in applicazione delle tariffe per la pubblicità luminosa od illuminata e per le pubbliche affissioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639; ed al penultimo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto, intese come tariffe di base».

27.6

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«...I limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 sono così modificati:

a) lire 900.000 per i comuni di I e II classe;

b) lire 600.000 per i comuni di III e IV classe;

c) lire 300.000 per i comuni di V, VI e VII classe.

...I versamenti della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché delle relative sanzioni ed accessori, sono arrotondati alle cento lire superiori.

...Gli importi di lire diecimila e di lire trecento previsti nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono aumentati, rispettivamente, a lire ventimila ed a lire mille».

27.4

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 è sostituito dal seguente:

“La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti

dai periodi iniziale o finale vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno col semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi nei 30 giorni successivi alla scadenza di ciascun anno. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione annuale”».

27.5

LA COMMISSIONE

Avverto che l'emendamento 27.6 sostituisce l'emendamento 27.3.

Invito il relatore ad illustrare gli emendamenti.

* VENANZETTI, *relatore*. Gli emendamenti si illustrano da sè. In particolare il 27.6 dà una migliore formulazione a quanto era già stato proposto in Commissione e che si è ritenuto di meglio precisare in seguito ad un successivo esame.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 28, 29 e 30 del decreto-legge è il seguente:

Art. 28.

(Addizionale sul consumo dell'energia elettrica)

1. È data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, a decorrere dal 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 13 per ogni chilowattora consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

2. I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, a decorrere dal 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 chilovatti, in ragione rispettivamente di lire 5,5 e lire 5,5 per ogni chilowattora consumato.

3. Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità della imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte, senza il consenso dell'ente locale, trattenute per l'estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti ai precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. È esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.

5. Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione dell'addizionale ed hanno effetto per il solo anno medesimo. Per l'anno 1986 le deliberazioni devono essere adottate e comunicate entro il 31 maggio 1986; le deliberazioni comunicate entro il 31 gennaio 1986 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1986, quelle comunicate entro il 31 marzo si applicano sui consumi verificatisi dal 1° marzo 1986, quelle comunicate successivamente si applicano sui consumi verificatisi dal 1° maggio 1986.

6. I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

Art. 29.

(Tasse sulle concessioni comunali)

1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702; convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1985.

2. Per le tasse sulle concessioni comunali versate entro il 31 dicembre 1985, nella misura vigente antecedentemente alla predetta data, non si fa luogo all'applicazione di interessi, soprattasse e pene pecuniarie per il versamento integrativo degli aumenti previsti dal presente decreto, effettuato entro la data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

Art. 30.

(Canone per la raccolta e la depurazione delle acque)

1. Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 250 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 maggio dello stesso anno.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 30.0.1 e dei relativi subemendamenti:

All'emendamento 30.0.1, al comma 1, sostituire le parole: «e le relative tariffe devono essere determinate in modo da consentire,» con le altre: «. Per tutti i comuni le relative tariffe devono essere determinate in modo da consentire, entro il 1988»; sostituire inoltre le parole: «detti obiettivi» con le altre: «detto obiettivo».

30.0.1/2

IL GOVERNO

All'emendamento 30.0.1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...Gli aumenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'omologazione del Ministero delle finanze».

30.0.1/1

MURMURA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. ...

«(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed imposta sui cani)

1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni deve essere istituita in tutti i comuni e le relative tariffe devono essere determinate in modo da consentire il raggiungimento del pareggio fra gettito globale della tassa e costo complessivo di erogazione del servizio. Le deliberazioni necessarie per realizzare detti obiettivi devono essere adottate entro il 15 luglio 1986.

2. Limitatamente all'anno 1986 i comuni hanno inoltre la facoltà di applicare una maggiorazione fino al 20 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno. Le relative deliberazioni devono essere adottate entro il 15 luglio 1986.

3. La maggiorazione di cui al precedente comma 2 e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni, si applicano entrambe sul tributo di base.

4. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e l'imposta sui cani dovute per l'anno 1986, salvo che non siano già state iscritte in ruoli resi esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1986, sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione con scadenza nel mese di novembre 1986. La maggiorazione di cui al precedente comma 2 è iscritta a ruolo e riscossa in unica soluzione con scadenza nel mese di novembre 1986».

30.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo ad illustrare l'emendamento 30.0.1/2.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento 30.0.1/2 è meramente tecnico ed esplicativo, pertanto si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VENANZETTI, *relatore*. Sono d'accordo. (*Interruzione del senatore Bonazzi*).

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, se il collega Bonazzi desidera un ulteriore chiarimento, posso dire che questo emendamento del Governo non fa che sostituirne un altro già presentato: in sostanza, caduta la TASCO, si consente che la tassa sui rifiuti solidi urbani possa arrivare a coprire il costo intero del servizio entro il triennio 1986-88 per chi non avesse raggiunto questo traguardo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.1/2, presentato dal Governo.

È approvato.

Invito il presentatore ad illustrare l'emendamento 30.0.1/1.

MURMURA. È un emendamento che si illustra da sè nel senso che la legge vigente stabilisce che le tariffe per la tassa di ritiro a domicilio delle immondizie debbono essere omologate dal Ministero delle finanze, il che presupporrebbe un lungo margine di tempo, tale da non consentire ai comuni di rendere esecutivi i ruoli e di riscuotere le somme.

Data la particolare situazione, penso che quanto meno per il solo 1986 questa omologazione possa essere esclusa. Questo il senso del mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VENANZETTI, *relatore*. Ringrazio il senatore Murmura per la presentazione di questo emendamento che è molto opportuno e mi dichiaro favorevole.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.1/1, presentato dal senatore Murmura.

È approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 30.0.1.

* VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, già nella mia relazione avevo illustrato i motivi che ci hanno spinti alla presentazione di questo emendamento, il più innovativo, forse, rispetto al resto del provvedimento. Esso si propone di consentire ai comuni una certa riapertura dei termini per quanto concerne la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; esso inoltre tende a dare la possibilità di maggiorare tale tassa nel limite del 20 per cento.

Come ho detto, poichè mi sono già soffermato su questo argomento nel corso della

458ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 MAGGIO 1986

mia relazione, non aggiungerò altro ed invito il Senato ad approvare tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.1, presentato dalla Commissione nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 31 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 31.

(Entrate speciali a favore dei comuni di San Remo e Venezia)

1. Le entrate derivanti ai comuni di San Remo e Venezia dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito dalla legge 27 dicembre 1928, n. 3125, nonché al regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 62, sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si fa luogo a rimborso delle imposte dirette già pagate.».

31.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

VENANZETTI, *relatore*. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del

Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 32 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 32.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 25.168.600 milioni per l'anno 1986, si provvede:

a) quanto a lire 4.800.000 milioni, con quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) quanto a lire 19.123.600 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante « Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane) »;

c) quanto a lire 1.245.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti riguardanti « Contributi in favore delle comunità montane » e « Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 5, comma 3, valutato in lire 137 miliardi per l'anno 1988, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1988 dell'accantonamento riguardante « Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane) » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Copertura finanziaria)

«1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 25.168.600 milioni per l'anno 1986, lire 27.105.000 milioni per l'anno 1987 e lire 29.209.200 milioni per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 4.800.000 milioni per l'anno 1986 con quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) quanto a lire 19.123.600 milioni per l'anno 1986, lire 24.748.000 milioni per l'anno 1987 e lire 25.741.200 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante « Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane) »;

c) quanto a lire 1.245.000 milioni per l'anno 1986, lire 2.357.000 milioni per l'anno 1987 e lire 3.468.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti riguardanti « Contributo in favore delle comunità montane » e « Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

32.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, tale emendamento concerne la copertura del provvedimento. Esso modifica l'articolo 32 a seguito degli emendamenti apportati al testo per quanto riguarda la validità triennale del provvedimento stesso.

Ricordo che l'emendamento in questione ha ricevuto il parere favorevole della Commissione bilancio ed io invito il Senato ad approvarlo così com'è.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 1 del disegno di legge:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti dagli articoli da 1 a 10, dall'articolo 11, commi 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e dal titolo III — Altre disposizioni fiscali — del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, nonché dal titolo I — Bilanci, trasferimenti e mutui — e dal titolo III — Altre disposizioni fiscali — del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47».

1.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, tale emendamento si illustra da sè. Esso infatti prevede che restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati e che siano fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti a seguito della decadenza dei precedenti decreti-legge. L'emendamento in questione quindi contiene una norma di solito contenuta nel disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti la proposta di coordinamento avanzata dal relatore, tendente a sostituire all'emendamento 11.3 le parole: «31 maggio 1986» con le altre: «31 luglio 1986».

È approvata.

VITALE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, desidero brevemente esprimere la posizione del nostro Gruppo che è di riconferma convinta della negatività che noi intravediamo per il modo in cui è andata avanti la discussione di questo provvedimento e per il modo con il quale esso si conclude. Ma la riconferma del nostro atteggiamento negativo scaturisce soprattutto dalla irresponsabilità con la quale anche stasera il Governo ed i Gruppi di maggioranza hanno respinto *in toto* tutte le nostre proposte. L'atteggiamento del mio Gruppo, dunque, trova in questa situazione una riconferma di quanto temuto: si tratta di un atteggiamento maturato nel corso di queste settimane, durante le quali si è sviluppata la vicenda che attiene a questa materia e che ha portato fino allo sbocco che tutti conosciamo, lo sbocco cioè dell'eliminazione dal provvedimento di una sua parte importante, anche grazie — vogliamo dirlo — alla perplessità e contrarietà di numerosi colleghi dei Gruppi di maggioranza.

Sono ragioni, le nostre, che nel corso di questa settimana abbiamo ripetutamente

espresso sia in Commissione che in quest'Aula; ma più che ragioni, noi abbiamo espresso le nostre preoccupazioni che sono state richiamate anche in quest'Aula stamattina dal senatore Bonazzi. Si tratta di posizioni che non attengono a principi astratti, se lo stesso ministro Scalfaro, così come aveva fatto in una precedente seduta, anche oggi ha inteso lanciare una sorta di appello per la ricerca di una maggioranza più larga rispetto a quella della quale dispone l'attuale Governo, data la delicatezza delle questioni che si pongono, non ultime naturalmente quelle relative agli aspetti istituzionali, su cui anche il Ministro ha espresso le sue preoccupazioni: sono posizioni che derivano dalla reiterata presentazione per ben tre volte del decreto fino alla bocciatura in questo ramo del Parlamento di una parte importante di esso. Ma soprattutto le questioni che si pongono con una certa delicatezza sono quelle relative all'insufficienza — che qui noi abbiamo dimostrato, signor Presidente — dei trasferimenti che porteranno quest'anno l'80 per cento dei comuni ad avere dei bilanci in rosso.

Anche oggi in quest'Aula siamo stati esortati a far presto perchè i comuni debbono predisporre i loro bilanci, ma noi avremmo potuto al riguardo approdare rapidamente ad una soluzione già qualche mese addietro, a condizione naturalmente che le nostre proposte fossero state accettate.

D'altra parte, anche qui oggi abbiamo corso un'altra volta il rischio di ritardare la possibilità per i comuni di approvare i loro bilanci — è chiaro, sta davanti agli occhi di tutti — in quanto per ben due volte la maggioranza ha chiesto la verifica del numero legale, con il rischio che il provvedimento potesse slittare ad altra data.

Al relatore, senatore Venanzetti, che ha fatto anche oggi un'affermazione che noi non possiamo accettare e cioè che la nostra opposizione all'introduzione della TASC0 significa in effetti che noi siamo, contrariamente a quanto invece abbiamo sempre affermato, non favorevoli all'autonomia impositiva dei comuni, voglio qui dire che l'argomento non può essere affrontato, così come veniva fatto in questo provvedimento, in maniera affret-

tata, pasticciata e che quindi le posizioni da noi assunte non possono essere prese a pretesto di una presunta nostra contrarietà alla reintroduzione dell'autonomia impositiva dei comuni. Quello è un argomento serio e delicato sul quale noi vogliamo avere un confronto in tempi rapidi, ma in maniera diversa da come il Governo e la maggioranza avevano inteso in questa vicenda farci discutere sull'intera materia.

Per concludere, signor Presidente, per restare fedele alla premessa di una breve dichiarazione di voto, voglio dire che noi voteremo contro la conversione del decreto in legge. Voglio però aggiungere che, al di sopra e al di là dei motivi di merito che ci inducono ad esprimere un voto contrario, noi siamo fortemente preoccupati per il clima con il quale in quest'Aula e fino a questo momento si è discusso su una materia tanto delicata. Le incertezze, la precarietà, le tensioni, alle quali si richiamava il senatore Bonazzi nel suo intervento in discussione generale, la non univocità di atteggiamento dei Gruppi e dei partiti di maggioranza ci hanno dimostrato che è cresciuta una tensione non commisurata all'importanza e alla delicatezza dell'argomento e che si è creato un clima tale per cui oggi noi registriamo — questo mi pare di poter dire a conclusione del mio intervento — una sorta di caduta ideale sul piano delle esigenze e della comprensione di quello che rappresentano le autonomie locali e quindi i comuni nel nostro paese.

Abbiamo registrato in alcuni Gruppi della maggioranza un'ottica che tende quasi a considerare i comuni una proprietà esclusiva del Partito comunista, come se essi non fossero amministrati anche dagli altri partiti democratici, dai partiti che compongono la maggioranza. È questa un'ottica di occupazione delle istituzioni che ci preoccupa, ma è anche il segno che su tale questione l'insensibilità va crescendo ed è su tali questioni che vorremmo, in conclusione, che si incentrasse l'attenzione di questo ramo del Parlamento, perchè se dovremo — come necessariamente dovremo — affrontare questioni delicate che attengono allo sviluppo ed al futuro delle autonomie locali, così come prevede anche il

nostro programma, esse non potranno certamente essere affrontate nè con l'ottica nè con il clima che hanno caratterizzato la discussione in questi giorni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare che il nostro Gruppo voterà contro il disegno di legge di conversione del terzo decreto che riguarda la finanza locale.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(*Segue PISTOLESE*). Le argomentazioni sono state da noi ampiamente sviluppate in Commissione e questa mattina da me in Aula. Voteremo in modo contrario poichè è stata completamente stravolta la filosofia originaria del provvedimento: si voleva arrivare ad un contenimento dei trasferimenti da parte dello Stato a favore degli enti locali, viceversa si è arrivati ad un trasferimento superiore a quello dell'anno 1985.

L'unica soddisfazione che possiamo attribuire alle opposizioni è quella di aver finalmente tolto dal provvedimento la famosa tassa sui servizi comunali. Si tratta di un successo delle opposizioni. Ci auguriamo che essa non venga più riproposta in quest'Aula e ci auguriamo che l'imposizione degli enti locali venga valutata adeguatamente nella sede opportuna, anche se siamo, in linea di principio, contrari all'autonomia impositiva degli enti locali. Ci auguriamo, comunque, che non venga più riproposta l'introduzione di questa TASCÒ che ha diviso in una certa misura il Parlamento per cui si arriva così all'approvazione dimezzata di questo provvedimento che lascia insoddisfatti un po' tutti, poichè non viene affrontato e risolto il principio fondamentale che noi vogliamo sostenere e cioè fare una lotta agli sperperi che vengono effettuati nei vari enti locali giungendo finalmente a controlli seri che possano garantire la vita dei cittadini e degli enti locali.

ORCIARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORCIARI. Signor Presidente, ho avuto modo questa mattina di esprimere a nome del Gruppo socialista alcune considerazioni sul decreto-legge in esame. Non intendo certamente ripeterle. Voglio invece esprimere la nostra soddisfazione perchè dopo varie vicissitudini, a tutti note, si arriva finalmente al voto finale su questo provvedimento che, una volta ottenuta l'approvazione anche da parte della Camera, consentirà ai comuni di poter predisporre i bilanci per il 1986.

La soppressione della parte del decreto-legge relativa alla TASCÒ non ci ha trovato d'accordo, anche se l'articolato era da emendarsi ulteriormente. Infatti la stessa rappresentava un primo passo verso la restituzione agli enti locali del potere impositivo. Dopo quanto detto, è ovvio che il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

PAVAN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento, particolarmente per l'urgenza che racchiude e per dare modo alle amministrazioni comunali di predisporre il proprio bilancio. Si tratta, per la verità, di un provvedimento

che non ci soddisfa completamente, in quanto sarà approvato monco di una parte importante, quella che riguardava l'autonomia impositiva dei comuni. Gli accorgimenti che sono stati portati, ed in particolare per quanto riguarda i trasferimenti, assestano solo parzialmente il provvedimento; un punto fondamentale però non viene risolto, ed è quello relativo all'autonomia impositiva dei comuni. Questo problema non deve essere trascurato, ma deve impegnare tutto il Governo, non solo un Ministro, al fine di trovare una soluzione idonea in tempi brevi.

Dobbiamo anche rilevare alcuni aspetti positivi in questo provvedimento. Mi riferisco in particolar modo a quello della perequazione, anche se non è ancora totale. Ci rendiamo conto che sarebbe impossibile prevedere una perequazione totale, tuttavia il provvedimento indica alcuni segni anche attraverso alcuni accorgimenti, già introdotti in provvedimenti precedenti. Bisogna affermare che è necessario superare la spesa storica. Sappiamo che il trasferimento in base alla spesa storica è un'esigenza di garanzia dei servizi, ma è anche un sistema sperequante nei confronti di tutti i cittadini.

Riteniamo positivo anche il segno, dato con il provvedimento in esame, relativo alla certezza per le assunzioni dei mutui. Il fatto di aver posto un limite, un tetto, una indicazione per abitante è il segno che le amministrazioni comunali fin d'ora possono prendere in considerazione i mutui da contrarre negli anni successivi, anche se, per l'anno in corso e per i mutui assunti nel 1985 si è dovuto trovare una norma particolare, proprio in assenza di una normativa precisa.

Per questi motivi, e particolarmente per l'esigenza delle amministrazioni comunali di approvare i loro bilanci e quindi di avere uno strumento per attuare i loro programmi, riteniamo di votare favorevolmente sul provvedimento in esame. (*Applausi dal centro*).

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCLAVI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico. Devo dire che, tornando a casa per il fine settimana, non possiamo dire ai nostri amici amministratori che possono approvare i bilanci perchè il provvedimento deve essere esaminato ancora dalla Camera dei deputati. Dobbiamo fare anche un po' di autocritica perchè siamo arrivati a metà anno senza aver messo gli enti locali nella condizione di approvare i loro bilanci. Pertanto, nell'esprimere il voto favorevole, auspico che l'altro ramo del Parlamento approvi rapidamente il provvedimento per mettere gli enti locali in condizioni di approvare, almeno con sei mesi di ritardo, i propri bilanci. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, il Gruppo liberale darà il voto favorevole al disegno di legge n. 1806, riguardante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

È a tutti noto il travagliato iter del decreto-legge sulla materia, da cui è stata stralciata la tassa comunale cosiddetta TASCOS che costituiva, a nostro giudizio, un punto molto importante e qualificante dell'intero disegno di legge. Desidero appunto esprimere il nostro disappunto ed il nostro rincrescimento perchè il Titolo II del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, non ha potuto essere approvato. Il disappunto nasce dal fatto che la TASCOS investiva di maggiori responsabilità gli amministratori locali, impegnandoli in prima persona nella stesura e nel rispetto dei bilanci degli enti da loro amministrati e inoltre stabiliva, a mio giudizio, un rapporto più diretto con i cittadini che potevano, in un certo senso, misurare l'efficienza dell'ente in funzione dei prelievi tributari applicati. Auspico che venga ripreso pertanto, al più presto, l'esame del disegno di legge governativo che tratta la materia, affinché si possano raggiungere due obiettivi: quello di natura fiscale, ossia maggiori entrate ed introiti per

gli enti locali e quindi autonomia impositiva degli stessi, e quello della maggiore responsabilizzazione degli amministratori degli enti locali medesimi. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale».

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Per un più ordinato procedere dei lavori dell'Assemblea, dispongo, a norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere subito alle deliberazioni ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, iscritte al terzo punto dell'ordine del giorno stesso.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata» (1827) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

«Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42» (1828) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari» (1830) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a tre disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente il differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata», già approvata dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione affari costituzionali ha esaminato il disegno di legge n. 1827 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, ed ha ritenuto sussistenti i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza voluti dalla Costituzione e con questa proposta rassegna il proprio avviso all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

TARAMELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario al riconoscimento dell'esistenza dei presupposti richiesti anche perché lo stesso relatore non è riuscito a dimostrare che vi sia l'urgenza per questo provvedimento. D'altra parte, è una cosa contraddittoria il fatto che con il decreto si tenti di porre rimedio ad una serie di mancanze che va dal

problema del metanolo fino a tutti gli altri problemi di inquinamento, e che va in direzione di una maggiore igiene e di una maggiore certezza per i consumatori che hanno diritto di sapere cosa mangiano e cosa è contenuto negli involucri che acquistano. Ebbene, vi è una legge che fissava una determinata data che è stata successivamente prorogata e adesso è emanato un altro decreto che proroga ulteriormente, per altri due mesi, la possibilità di offrire ai cittadini prodotti che siano igienicamente garantiti.

Non si può allora capire dove sta l'urgenza di questo provvedimento. Sta forse nel fatto che vi sono, nel nostro paese, cittadini che possono tranquillamente disattendere le leggi con la giustificazione che occorrono tempi più lunghi per adeguare le macchine e gli strumenti alla possibilità di garantire, appunto, che il prodotto sia presentato in modo igienico e con certezza dei suoi contenuti? Credo che, una volta tanto, si possa anche pretendere che si rispettino le leggi o, quanto meno, che c'è da porre una data precisa; visto che tale data era stata decisa, che poi era stata stabilita una proroga e che adesso se ne propone un'altra, c'è da domandarsi se chi ha il dovere di controllare questo settore abbia un minimo di capacità di controllo e di previsione e se allora sia possibile riconoscere i presupposti, che invece non possono essere riconosciuti perchè ci troviamo di fronte a problemi che, visti gli ultimi avvenimenti, avrebbero dovuto consigliare il Governo ad un comportamento più rigoroso, perchè il problema della tutela della salute è diventato, in questi ultimi tempi, una questione di particolare importanza. Quindi siamo contrari al riconoscimento dei presupposti di necessità e di urgenza.

Per evitare di prendere ancora la parola, signor Presidente, preannuncio che sui due successivi disegni di legge di conversione il voto del Gruppo comunista sarà positivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo

comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1827.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, la 1^a Commissione ha espresso il proprio parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità relativamente al decreto-legge n. 99 dell'11 aprile 1986 che reca una serie di interventi, soprattutto di natura previdenziale ed assistenziale, nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende che svolgevano prestazioni a beneficio del comune di Palermo.

Riservando all'esame di merito ogni valutazione su questo strano provvedimento — ed il termine «strano» è già molto benevolo — raccomando all'Aula un voto favorevole alla sussistenza dei requisiti di costituzionalità.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1828.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione ha esaminato il disegno di legge n. 1830, relativo alla

conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, ha riconosciuto che esso contiene un complesso di interventi per rimediare a molti aspetti carenziali che hanno concorso al prodursi (oltre all'avidità e all'ignoranza «cosmiche» cui non si può rimediare per decreto) della nota vicenda del vino al metanolo. Questi rimedi si indirizzano sul versante della prevenzione-repressione, con inasprimento di sanzioni penali chiamando il sindaco a provvedimenti cautelari nei confronti di coloro che producono o comunque commerciano prodotti che potrebbero avere prerogative nocive per la salute pubblica e conferendogli anche l'obbligo di informare il pubblico su questi provvedimenti, introducendo contestualmente il potere sostitutivo del prefetto laddove venissero a configurarsi carenze o intemperatività di intervento da parte del sindaco. Si tratta di rimedi anche di carattere tecnico, adeguato e tempestivo, sulle strutture e sul personale, recupero di immagine all'estero mediante interventi di risarcimento agli importatori stranieri di vini ed anche interventi di educazione e di promozione alimentare.

Naturalmente il provvedimento contempla anche le adeguate coperture finanziarie.

Con la prospettiva di effettuare una approfondita valutazione di merito, per quanto di competenza, la Commissione raccomanda all'Aula di conformarsi ai riconosciuti requisiti costituzionali di necessità ed urgenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1830.

Sono approvate.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo» (221), d'iniziativa del senatore De Martino e di altri senatori;

«Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo» (432), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Misure per favorire la dissociazione dalla criminalità organizzata di tipo eversivo» (1050)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 221, 432 e 1050.

È iscritto a parlare il senatore Covi. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, l'introduzione alla discussione del provvedimento di legge al nostro esame che ieri ha svolto l'onorevole Ministro ha posto in rilievo come sia stata tormentata la sua gestazione.

La prima iniziativa parlamentare è stata annunciata in Aula il 12 ottobre 1983 ed assegnata in sede referente alla Commissione giustizia il 9 novembre 1983. Il testo oggi al nostro esame arriva dunque in Aula dopo due anni e mezzo di dibattito in Commissione, Commissione impegnata in numerose sedute plenarie oltrechè in comitato ristretto.

Opposizioni, dubbi, perplessità hanno accompagnato l'iter di un provvedimento che aveva in sè un effetto traumatico nella coscienza generale di un paese che aveva tanto drammaticamente sofferto in conseguenza del fenomeno del terrorismo e che, per la sua peculiarità, veniva a scontrarsi con principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, comportando nuovi strappi dopo quelli attuati con la legislazione dell'emergenza, che già aveva sollevato tante polemiche, con punte di elevato clamore, specie in relazione al trattamento premiale previsto per i pentiti collaboratori con l'amministrazione della giustizia.

D'altra parte si osservava che un provvedimento, che ha la natura sostanziale di un provvedimento di clemenza, non appariva giustificato in una situazione che non indicava affatto che la minaccia terroristica fosse definitivamente esaurita e che, pertanto, non erano ancora maturate le premesse necessa-

rie per un intervento che avrebbe postulato una diversa situazione di maggiore sicurezza. Se era vero, infatti, che il fenomeno appariva in via di esaurimento, in quanto le istituzioni, assistite dal consenso della stragrande maggioranza del popolo italiano, nelle sue componenti politiche e nelle sue componenti sociali, avevano dato la dimostrazione di saper reagire con la necessaria fermezza, travolgendo così la speranza degli eversori dell'ordinamento democratico di raggiungere un qualsiasi obiettivo e rendendo chiara la follia di un simile progetto, era peraltro vero che il fenomeno non era del tutto scongiurato, come dimostravano di tempo in tempo rigurgiti del fenomeno stesso con nuovi efferati delitti, accompagnati dalle solite farneticanti rivendicazioni di residui gruppi organizzati.

Questa la posizione assunta dal nostro Gruppo in Commissione giustizia per bocca del senatore Valiani, il quale, rivendicando la congruenza con i fini della lotta al terrorismo della legislazione premiale sui pentiti e la efficacia da essa dimostrata, poneva in evidenza come la posta in gioco fosse troppo alta per interventi legislativi aventi contenuto di atto di clemenza, con dichiarazioni di non punibilità o di forti sconti di pena nei confronti di chi, senza uno scambio di totale collaborazione con le autorità, mercè la rivelazione delle informazioni delle quali fosse in possesso, si limitasse ad una pura e semplice dichiarazione di dissociazione, la cui autenticità ed effettività sarebbero state di difficile controllo.

Si poneva inoltre in evidenza come l'attribuzione di sconti di pena e dichiarazioni di non punibilità, legate ad una pura e semplice dichiarazione di dissociazione, avrebbero potuto in ipotesi trovare attuazione attraverso lo strumento specifico a ciò deputato dalla Costituzione, cioè l'indulto, evitando di attribuire ai giudici un compito anomalo, qual è quello di verificare, dando luogo a possibili disparità di trattamento da caso a caso, l'effettività, la sincerità, la lealtà della dichiarazione di dissociazione.

È sopravvenuto poi, nel corso della discussione, il disegno di legge n. 1050, d'iniziativa del Governo, che aveva indubbiamente il

pregio di rimuovere alcune delle obiezioni di fondo. Esso si colloca temporalmente in un momento in cui il fenomeno della dissociazione assumeva una maggiore realtà e una maggiore diffusione nelle carceri italiane, ma soprattutto attuava l'intento premiale limitatamente ai reati di natura associativa, i reati cioè di cui agli articoli 270, 270-bis, 284, 304, 305 e 306 del codice penale, commessi anteriormente al 31 dicembre 1983, escludendo, oltre ai reati di strage, anche i reati cosiddetti di sangue, operando per i condannati, con sentenza divenuta definitiva, sulla base dell'istituto della liberazione condizionale e, infine, tentando di dare alla dissociazione un contenuto più obiettivo, da constatare attraverso tre elementi concorrenti: la piena confessione dei reati commessi, un comportamento oggettivamente incompatibile con il permanere del vincolo associativo, il ripudio della violenza quale metodo di lotta politica.

Sul testo governativo il consenso del Gruppo repubblicano avrebbe potuto essere dato, consci come siamo del fatto che il fenomeno della dissociazione non può essere negletto; esso ha assunto contenuti reali e, di fronte al successo politico nei confronti del terrorismo quale si è determinato sul fronte interno negli anni '70 e nei primi anni '80, lo Stato, come lei ha detto, onorevole Ministro, non ha bisogno di essere brutale e vale la pena avviare un processo di recupero sul piano civile di quei giovani che riconoscono l'errore commesso, per cercare di inserirli nel consorzio democratico e civile della nazione italiana. È dunque opportuno restituire la libertà a questi giovani, evitando però indulgenze indiscriminate a chi dà qualche affidamento di essere recuperabile alla vita civile.

Il disegno di legge governativo aveva inoltre il pregio di non stravolgere alcuni principi fondamentali dell'ordinamento, di muoversi quanto meno nel loro alveo, anche se legava la non punibilità dei soli reati associativi a una dichiarazione dopo che il reato è stato compiuto e anche se permaneva una certa difficoltà nell'indagine rimessa al giudice sulla sincerità e sulla lealtà della dichiarazione di dissociazione.

Non è così per quanto riguarda invece il

testo proposto dalla Commissione che reintroduce previsioni di sconti di pene che, a nostro avviso, non sono ammissibili. Mi riferisco alla diminuzione di pena nei casi in cui la condanna concerne, da sola o insieme ad altri reati, i delitti di omicidio consumato o tentato, o di lesioni personali o volontarie gravissime. Ci sembra che la norma costituisca un eccesso che non si giustifica di fronte a delitti di tanta gravità e che l'atto di clemenza non si giustifichi affatto in relazione alla diversa motivazione del delitto rispetto a quello che motiva la delinquenza comune, quando è oltretutto da escludere una presunta nobiltà o valenza di motivazione politica. Non riteniamo affatto che gli atti terroristici possano essere stati provocati dalla finalità di porre rimedio a ingiustizie della società o dalla finalità di combattere una società repressiva, negatrice delle libertà fondamentali. Gli atti terroristici e il movimento terroristico sono stati determinati dall'intento di sovvertire lo Stato democratico, frutto, altresì, di interventi di forze straniere che si proponevano finalità politiche del tutto diverse e che non traevano affatto spunto da una situazione sociale non sopportabile o da una situazione politica contraria ai principi di libertà e di uguaglianza.

L'assenza quindi di motivazioni che possano dare un minimo di giustificazione al fenomeno comporta il fatto di non consentire sconti per tali gravi delitti. Nè vale l'argomento per il quale, non concedendoli, il provvedimento si svuoterebbe di contenuto perchè, come è stato sostenuto dal senatore Covatta in Commissione, il terrorismo si è caratterizzato come un fenomeno di sangue. Se è stato un fenomeno sanguinario, ciò non vuol dire che la punta di diamante del fenomeno, chi materialmente si è reso personalmente colpevole del sangue che ha segnato la storia d'Italia, riceva un premio ingiustificato, premio che non si giustifica neppure con riferimento agli sconti dati ai pentiti: una giustificazione stava nello scambio che rendeva razionale la rinuncia all'irrogazione piena della pena al fine di conseguire la sconfitta delle brigate e dei gruppi armati.

E se l'opinione pubblica può sopportare una palese lesione del diritto punitivo in

vista di una esigenza, che considera superiore, di difesa delle istituzioni democratiche, in vista di una politica tesa alla repressione del fenomeno destabilizzatore, e se le vittime, i parenti delle vittime, l'*entourage* delle vittime possono consentire alla compressione della giusta pretesa punitiva in vista di tale interesse superiore, certamente mal sopporterebbero uno sconto che si fonda esclusivamente su un atteggiamento di ravvedimento, che può essere peraltro anche non sincero e comunque di sincerità difficilmente verificabile.

Altro motivo di contrarietà al testo della Commissione sta nell'articolo 3 che prevede la commutazione e la diminuzione delle pene nel caso di condanna divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore del disegno di legge al nostro esame. È una norma, questa, che pone in discussione un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, quello della cosa giudicata, ed è norma che scopre definitivamente, seppur ve ne era bisogno, il contenuto condonatorio del provvedimento, talchè essa solleva un dubbio non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale, di fronte alla norma dell'articolo 79 della Costituzione.

Noi riteniamo che la strada da seguire sia quella della liberazione condizionale, già prevista nel testo del disegno di legge governativo, e allo scopo il nostro Gruppo ha presentato apposito emendamento, così come ha presentato emendamenti a proposito dell'articolo 2, diretti ad escludere i delitti di sangue dalla previsione di riduzione di pena.

L'accoglimento da parte dell'Aula degli emendamenti determinerebbe, da parte del nostro Gruppo, un atteggiamento diverso da quello che allo stato ha rispetto al testo proposto dalla Commissione.

Onorevole Ministro, nel suo intervento di ieri, ella ha cercato di interpretare quale dovesse essere il contenuto della sua relazione prevista dal calendario dell'Aula, ed ha ritenuto di doversi attenere ai temi che sarebbero stati poi oggetto di discussione per l'approvazione dei due disegni di legge sui dissociati e sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, rilevandone una certa connes-

sione, quanto meno sotto il profilo dell'impostazione, nell'ambito di una politica di repressione della criminalità e di difesa sociale ancorata alle indicazioni della Costituzione repubblicana che vuole la pena come proiettata alla rieducazione del condannato. Io credo che la scelta da lei fatta sia stata opportuna, perchè se avessimo dovuto affrontare il dibattito sui temi vastissimi dell'amministrazione della giustizia avremmo corso quel rischio, che lei ha voluto evitare, di proiettarci in dichiarazioni di principio, certamente non fuori luogo ma, altrettanto certamente, non foriere di quella concretezza con la quale vanno affrontati i problemi di quella che lei ha chiamato una macchina tradizionalmente lenta alle prese con una attualità difficile e complessa.

Mi consenta però, perchè un legame certamente sussiste con il tema che stiamo trattando, di chiederle quali siano gli intendimenti del Governo per affrontare un problema che al nostro Gruppo sta molto a cuore: accanto a coloro che si sono dissociati o che si dissociano vi sono anche gli irriducibili epigoni del terrorismo; vi sono poi i nuovi attori e comprimari del terrorismo di matrice internazionale, sempre più attivo e temibile; accanto a costoro, e talvolta confusi con costoro in un intreccio di responsabilità, vi sono imputati di delitti efferati, perpetrati nell'ambito della criminalità organizzata, mafiosa e camorristica, che estende i suoi tentacoli su tutto il paese, godendo di poderosi mezzi di provenienza illecita.

Quella macchina, tradizionalmente lenta, non riesce a tenere il passo per evitare che soggetti pericolosi e spietati si sottraggano alla carcerazione preventiva per decorrenza dei termini.

Su questo fronte non solo non si è vinto, ma si è ben lungi dal vincere e forse è più difficile vincere. E la società italiana vuole che la difesa sia rigorosa, che non vi siano smagliature nell'opera di prevenzione e di repressione. Per questo noi le chiediamo, signor Ministro, di volere cortesemente approfittare della replica per darci in proposito indicazioni ed assicurazioni.

In proposito è stato presentato un disegno di legge, se non erro da parte del Gruppo

democristiano, che può costituire una base efficiente per affrontare e risolvere un problema che è essenziale per le sorti della democrazia italiana. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Covatta. Ne ha facoltà.

COVATTA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è con soddisfazione che vediamo approdare in Aula un provvedimento che nasce da un disegno di legge presentato all'inizio di questa legislatura da molti senatori appartenenti a diversi Gruppi, il quale disegno di legge, a sua volta, nasceva da una proposta di legge analoga presentata nella precedente legislatura alla Camera dei deputati, primo firmatario l'onorevole Boato.

È con soddisfazione che vediamo approdare in Aula questo provvedimento, non soltanto perchè siamo stati tra i più convinti promotori del disegno di legge n. 221 e abbiamo salutato con favore l'affiancarsi ad esso di altre iniziative legislative sia da parte parlamentare che da parte del Governo, non soltanto perchè abbiamo contribuito all'elaborazione del testo della Commissione che — come ha ricordato ieri l'onorevole Ministro — appare un testo equilibrato, anche se talvolta distante dalle primitive formulazioni del disegno di legge governativo, ma anche perchè questo disegno di legge singolarmente interviene a regolare un fenomeno che si è già tutto determinato nei fatti, che si è già tutto consumato nella storia di questi anni che ci stanno alle spalle.

Da un certo punto di vista potremmo dire che questa stessa discussione generale appare, se non superflua, certo una replica delle molte discussioni che ci sono state nel corso di questi tre anni tra le forze politiche, nelle Aule parlamentari, ma anche fuori di esse, anche in sedi dove sicuramente non è di rito discutere in materia legislativa. Attorno a queste proposte vi è stato un dibattito in seno alla magistratura, nelle carceri, sulla stampa, il tutto seguendo un fenomeno che — ripeto — si determinava nei fatti nonostante l'assenza di qualsiasi referente legislativo.

Quando si parla in termini dubitosi, come ha testè fatto il senatore Covi, dell'autenticità di comportamenti di dissociazione, spesso si dimentica che la dissociazione di molti giovani dal terrorismo c'è già stata e spesso si è realizzata, concretata e verificata — come ricordava anche in questo caso l'onorevole Ministro nelle sue comunicazioni di ieri — nelle condizioni più difficili e pericolose. Ci si dimentica forse che vi è stato un periodo non molto lontano in cui le carceri italiane, nelle sezioni in cui scontavano le pene i condannati per terrorismo, erano sottoposte al ferreo controllo dei «comitati di kampo» delle brigate rosse; ci si è dimenticati delle rivolte carcerarie da tali comitati promosse; ci si è dimenticati del tentativo di quanti erano stati sconfitti sul terreno politico e militare, nell'ambito del terrorismo, di giustificare una continuità politica anche utilizzando l'egemonia conquistata sull'insieme di quanti erano stati condannati o imputati per reati di eversione o anche di semplice sovversione.

Quindi, onorevoli colleghi, credo che di fronte a questo fenomeno il nostro compito non sia difficile. Noi non dobbiamo indovinare quali potranno essere i comportamenti che integreranno la dissociazione, noi lo sappiamo già perchè questi comportamenti si sono già tutti verificati, sono nella storia di questi tre anni. Ed il riconoscimento della dissociazione, alla fine, è solo il riconoscimento di un fatto storico, come del resto le corti giudicanti hanno già cominciato a fare da qualche mese a questa parte, anche in carenza e in assenza di un apposito strumento legislativo. Il nostro problema non è quello di immaginare quali potranno essere gli effetti del movimento della dissociazione sull'universo dell'eversione e del terrorismo, perchè questi effetti ci sono già stati, si sono già verificati, si sono già realizzati. Non so, onorevoli colleghi, se il terrorismo degli anni '70 è stato sconfitto sul piano militare o sul piano politico, se è stato sconfitto di più o di meno: queste sono discussioni che probabilmente potranno appassionare più legittimamente gli storici fra qualche anno. Non so neanche, per dirla con tutta franchezza, se si possa sostenere che il terrorismo è stato integralmente sconfitto; qualche successo

purtroppo, proprio sul terreno politico, esso lo ha conseguito se è vero, come è vero, che ha colpito gli equilibri politici di questo paese in alcuni dei loro punti più delicati e più significativi, come è accaduto con il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro.

Tuttavia, senza voler pronunciare giudizi definitivi, mi sembra innegabile che per quanto il terrorismo degli anni settanta sia stato sconfitto, esso lo sia stato sul terreno politico anche per effetto del movimento della dissociazione, anche per effetto cioè di chi ha saputo interrompere un circuito di solidarietà che altrimenti inevitabilmente si sarebbe determinato attorno al carcere e tra quanti, fuori dal carcere e dentro di esso, intendevano, usiamo pure le virgolette, «legittimare» dal punto di vista di una continuità politica la continuità dell'azione eversiva.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, non mi convincono le obiezioni diciamo così di emergenza rispetto a questa proposta di legge, non mi convincono quelle obiezioni che ripropongono i temi della continuità dell'emergenza terroristica. Perchè è ben vero che ci sono ancora bande armate che colpiscono cittadini inermi, perchè è ben vero che c'è ancora chi nel nostro paese, e non solo per effetto di influenze straniere, esercita la violenza politica — lo sa bene un nostro valoroso collega e compagno, uno dei firmatari del disegno di legge n. 221, il senatore Giugni, lo sanno bene le altre vittime recenti di questa nuova fase di violenza politica — è tuttavia innegabile che gli epigoni della stagione di violenza degli anni '70, proprio a seguito del successo conseguito dal movimento della dissociazione, non sono più in grado di dare parole alla loro violenza o, quanto meno, non sono più in grado di collegare le parole con le quali pretendono di giustificare la loro violenza con le parole dei dieci anni precedenti, con la dimensione politica di un movimento eversivo che, noi sappiamo, negli anni settanta aveva raggiunto dimensioni ragguardevoli e preoccupanti. Non reggono quindi le obiezioni che fanno riferimento alla cultura dell'emergenza, ma curiosamente — e ne è stato un esempio l'intervento, peraltro pregevole, del senatore Covi che mi ha preceduto — gli oppositori di questo provvedi-

mento mescolano argomenti derivati dalla cultura dell'emergenza con il desiderio e l'intenzione di uscire dalla legislazione dell'emergenza. Così questo provvedimento, attaccato per un verso perchè abbasserebbe la guardia dello Stato nei confronti di un eventuale ritorno terroristico, per altro verso viene attaccato perchè proseguirebbe la legislazione premiale, continuerebbe a determinare guasti nella certezza del diritto, determinerebbe una situazione anomala nel nostro ordinamento.

Onorevoli colleghi, credo che mai come in questo caso la massima per cui *summum ius, summa iniuria* sia adatta; infatti è del tutto evidente che per sanare le diseguità, se vogliamo usare un *understatement* non molto elegante che la legislazione di emergenza ha determinato, non possiamo fare a meno di adottare un provvedimento mirato a sanare esattamente quelle ingiustizie, grandi o piccole, che proprio a seguito della legislazione di emergenza si sono determinate, e che in una certa misura, si sono determinate anche a prescindere dalla volontà del legislatore di emergenza. È chiaro che quando abbiamo votato le leggi degli anni settanta non prevedevamo certo che il loro risultato sarebbe storto, ad esempio, che la gran parte di quanti davvero si sono macchiati di reati di sangue, grazie a pentimenti sulla cui autenticità non spetta nè a noi nè al giudice indagare, sarebbe stata posta in libertà, mentre invece la grande maggioranza dei gregari del movimento eversivo, del movimento terroristico stesso avrebbe accumulato anni e anni di detenzione. Questa è una delle conseguenze non volute della legislazione di emergenza e del modo in cui essa è stata applicata nei nostri tribunali. Mi sembra quindi logico che con un provvedimento mirato si voglia in qualche modo sanare una situazione paradossale, prima ancora che aberrante, dal punto di vista di chi concepisce l'esercizio della giustizia in termini appunto di equità e di rigore. Sono stati fatti alcuni calcoli: in base ad essi si è visto che una rapina per così dire semplice, commessa per motivi comuni, viene generalmente retribuita in tribunale con una pena di tre anni, mentre una rapina politica è stata retribuita in media con una pena di nove anni di reclusione. È

noto d'altra parte come la giurisprudenza, che si è costantemente affermata nel corso di questi ultimi anni, interrotta solo dalla sentenza della Corte di cassazione del 1985, ha fatto sì che un uso disinvolto della figura del concorso morale o del reato di banda armata determinasse la situazione per cui tutti gli aderenti ad una organizzazione terroristica sono risultati automaticamente e contemporaneamente imputati e condannati per l'insieme dei reati attribuiti a questa organizzazione. È noto come quasi nessuno sia stato condannato per un semplice reato associativo.

Se non ci riferissimo ad eventi tragici, e se fosse lecito quindi fare dell'umorismo a un funerale, dovremmo dire che le bande armate che hanno insanguinato il paese erano tutte formate da ragazzi della Via Pal, tutti ufficiali, tutti organizzatori, nessun gregario. È noto come la giurisprudenza di questi anni, in altri termini, abbia determinato situazioni oggettive di ingiustizia: non posso dimenticare che chi ha materialmente interrotto la vita del mio compagno di scuola Walter Tobagi è libero, mentre chi ha distribuito il volantino della rivendicazione ha avuto trent'anni. Credo che la giustizia debba misurarsi anche con questi paradossi e che in questo caso i paradossi non arricchiscano la ricerca della verità.

Ecco allora, onorevoli colleghi, che a mio modo di vedere nè gli argomenti ispirati alla cultura dell'emergenza, nè quelli orientati a superare la legislazione dell'emergenza, nascondendo la testa sotto la sabbia per quel che si è verificato nel corso di questi anni, valgono a mettere in discussione la fondatezza e l'opportunità di questo provvedimento. Occorre anche chiarire quello che è il senso di alcuni punti di mediazione che si sono raggiunti in seno alla Commissione giustizia e al comitato ristretto costituito nel suo ambito. Mi riferisco innanzitutto a quello riguardante proprio l'articolo 1 e la definizione della dissociazione. Vi è stata una lunga discussione, in Commissione e fuori di essa, sulla questione della cosiddetta piena confessione. Si è giunti ad una formulazione diversa in cui si parla della «ammissione delle proprie attività», chiarendo molto bene (e lo ha chiarito molto bene anche ieri il Ministro

di grazia e giustizia) che non si tratta nè di una abiura, nè tanto meno di un'autoaccusa da parte dell'imputato, che non si intende ledere il diritto alla difesa, ma che si intende al contrario verificare la dissociazione attraverso quella che, secondo logica, ne è la premessa e cioè il riconoscimento della precedente associazione.

Io credo che le dichiarazioni rese ieri qui dal Ministro di grazia e giustizia facciano fede di quale deve essere l'interpretazione di questo punto controverso dell'articolo 1 del disegno di legge. «Quando si chiede l'ammissione delle proprie responsabilità» — ha detto il Ministro — «non si pretende di estorcere una confessione in cambio di un premio, ma si chiede soltanto una valutazione responsabile da parte del soggetto interessato che avrà la più ampia libertà di atteggiarsi di fronte a questa domanda che, ripeto, non è una pretesa. Avrei altrimenti qualche difficoltà a capire come si potrebbe immaginare di chiamare taluno dissociato quando si rifiutasse persino di dichiarare che prima si era associato».

Io condivido queste parole dell'onorevole Ministro e le leggo alla luce di quanto il Ministro aveva appena detto: «Il movente concreto e la verificabile consistenza di questa scelta non nascono da un'astratta inclinazione, ma trovano il loro originario ancoraggio in un fatto, in qualcosa che è pure accaduto nell'area carceraria, in comportamenti talora rischiosi, assunti da detenuti per reati di terrorismo che hanno trovato graduale riscontro nell'organizzazione delle cosiddette aree omogenee».

È lo stesso Ministro che ci insegna come il riconoscimento della dissociazione non sia successivo a chissà quali complicate indagini psicologiche o a quali complicate indagini poliziesche, ma sia il riconoscimento di un fatto che si è verificato pubblicamente e che è già in gran parte alle nostre spalle.

Credo anche che non si debbano spendere molte parole di più per quello che riguarda la polemica sui cosiddetti reati di sangue. Una polemica per certi versi odiosa, perchè potrebbe sembrare che una parte di quest'Aula sia insensibile a determinati valori e sia addirittura incline a considerare irrile-

vanti le conseguenze degli atti di violenza sulla carne e sulla vita di tanti cittadini, di tanti uomini e di tante donne. Non è così. Clemenze anche inopportune sono state concesse ad assassini confessi, ma non è questo il problema. Il problema è che l'uso del concorso morale, l'uso dell'organizzazione di banda armata, il modo di rubricare comportamenti e reati è stato tale per cui è difficile trovare condannati per reati di terrorismo che non abbiano nel loro sempre voluminoso bagaglio di pene qualche condanna per reati di sangue. Già ho detto prima che il semplice reato associativo quasi non c'è; possiamo aggiungere che con la pratica del concorso morale elargito a piene mani è difficile non trovare il reato di sangue. D'altronde, onorevoli colleghi, quali sono i benefici che vengono concessi agli imputati dei reati più gravi contro la persona? Sono benefici che in generale fanno sì che al massimo questi condannati scontino la stessa pena che scontano i condannati per gli stessi reati con motivazioni non politiche, con motivazioni comuni. Si tratta sì e no di ripristinare una retribuzione normale dei comportamenti criminosi rispetto ad un eccesso di severità forse giustificato negli anni dell'emergenza e che comunque ha determinato situazioni di grave disparità.

Onorevoli colleghi, si è parlato a proposito e a sproposito di perdono. Vi è stato un periodo, qualche mese fa, in cui tutti perdonavano tutti. Vi erano uomini di cultura, di legge e di chiesa che perdonavano i condannati, vi erano condannati che pretendevano di perdonare la società, vi erano condannati per effetto delle dichiarazioni dei pentiti che pretendevano di perdonare i pentiti e vi erano i pentiti che perdonavano quelli che facevano condannare.

Personalmente, pur avendo avuto la ventura in tutti questi anni di seguire con petulanza, come l'onorevole Ministro e molti colleghi sanno, questo tipo di problemi, non sono riuscito ad appassionarmi a questo fiorire di perdoni, forse perchè ho troppo rispetto del perdono, del pentimento e di tutto ciò che ha a che fare con la coscienza individuale e che, come tale, non interessa lo Stato, nè le leggi della Repubblica, nè i rapporti civili.

Questa non è una legge per perdonare; non

è neanche una legge che integra un atto di clemenza. Questa è una legge che determina un atto di intelligenza da parte dello Stato, di intelligenza politica rispetto ad un fenomeno che è stato determinante nella sconfitta del terrorismo e che è ancora determinante nella difesa democratica contro possibili risorgenti fenomeni terroristici.

Anche qui vi è uno scambio, onorevole Covi. Non lo scambio povero che si è realizzato con la legge sui pentiti, lo scambio fra una delazione e la possibilità, da parte dello Stato, di assicurare alla giustizia un determinato numero di delinquenti e di criminali. Qui vi è uno scambio politico più solido, lo scambio che si realizza tra la possibilità che si offre a centinaia di uomini di rientrare nella legalità — e di rientrarvi con rispetto per se stessi, rispetto almeno altrettanto importante nella via civile di quello per gli altri, con il rispetto della propria identità, della propria storia, dei propri errori — e la sicurezza democratica dello Stato: quella sicurezza democratica che non può essere garantita solo dalla polizia, dalla magistratura, dalla possibilità di mettere in galera o in condizione di non nuocere i violenti, ma soprattutto da un comune sentire della comunità, dal comune riconoscersi nei valori della democrazia. Quella sicurezza democratica che non è garantita dalla sconfitta solo militare del terrorismo, ma che può esserlo soltanto dalla sconfitta politica, culturale ed ideale di esso.

Per questo, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo socialista, manifesto la mia approvazione al testo proposto dalla Commissione e mi auguro che il Governo anche sulle questioni che sono rimaste aperte e controverse voglia operare ispirandosi a quella saggezza e a quella intelligenza politica alle quali si è ispirato ieri il Ministro di grazia e giustizia nelle sue dichiarazioni. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coco. Ne fa facoltà.

* **COCO.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, debbo anzitutto rin-

graziare anche pubblicamente il senatore Ricci il quale, per venire incontro a mie esigenze dovute ad altri impegni, ha concesso questa modifica nell'ordine degli interventi.

A nome del Gruppo democristiano, affermo che dobbiamo fare una profonda riflessione su questo disegno di legge, anzitutto sulle sue disposizioni, sui principi ai quali si ispira, sul momento politico nel quale ci troviamo, sull'esigenza di superare l'emergenza e sui molti significati e problemi che questa stessa emergenza pone.

Nel dibattito molto interessante, come pure nella relazione, vi è stata un'eco significativa delle passioni, dei sentimenti, dei risentimenti, delle paure di strumentalizzazione che si sono avuti da anni per questa aggressione terroristica che in un passato ancora recente, ma che ci auguriamo definitivamente tramontato, sembrò mettere in pericolo la capacità dello Stato democratico di difendersi e di difendere i cittadini. Questa aggressione sembrò particolarmente pericolosa sia perchè mirava direttamente al cuore delle istituzioni democratiche, sia perchè, come dicemmo in quest'Aula quando votammo le cosiddette leggi dell'emergenza, di una delle quali, forse la più importante, la cosiddetta legge Cossiga, sono stato relatore, lo Stato democratico, se non è in grado di garantire la sicurezza propria e dei cittadini, può diventare un inganno e viene irriso da tutti.

Certamente — occorre dire questo senza trionfalismi, senza eccessi, senza considerare mai definito un periodo storico, perchè la definizione dei periodi storici è opera della storiografia successiva ed è molte volte opera da manuale più che opera di effettiva conoscenza della realtà, senza considerare definito nessun periodo storico — oggi lo Stato democratico può dire di aver saputo affrontare questa aggressione, di averla saputa combattere a livello politico, rispettando le istituzioni democratiche sia nel contenuto che nei metodi, senza aver ceduto a nulla che potesse essere lesivo della sua sopravvivenza e della sua dignità.

Oggi si pone quindi il problema politico del quale dobbiamo farci carico nel corso dell'esame di questa legge: il problema poli-

tico del superamento dell'emergenza, problema che non può essere ridotto alla constatazione, all'analisi, alla registrazione di un fatto o di fatti, ma deve indicare una volontà ed un indirizzo politico per il futuro. L'emergenza ha significato, per lo Stato democratico, dover far ricorso a tutti gli strumenti compatibili con una interpretazione molte volte anche restrittiva dei principi e dei valori della libertà contenuti nella Costituzione, per resistere all'aggressione della criminalità.

Oggi il superamento dell'emergenza parte certamente dalla constatazione e dall'analisi del fatto che l'emergenza dell'aggressione terroristica, anche se non può considerarsi definitivamente sconfitta, tuttavia non è più pericolosa o così pericolosa da giustificare ulteriori utilizzazioni, per così dire, restrittive, di difesa dei nostri strumenti giuridici e neppure il mantenimento di certi strumenti giuridici del passato. Il problema del superamento dell'emergenza, perciò, è un problema che si basa sui dati della realtà effettuale, ma è altresì un problema che deve soprattutto comportare un impegno politico ed un indirizzo politico nuovo. Lo Stato italiano deve superare l'emergenza attraverso strumenti adeguati a un nuovo tipo di controllo giuridico, rispettoso dei valori profondi ed intrinseci della Costituzione e che tali valori utilizzi concretamente in una prospettiva di recuperata fiducia nel funzionamento della democrazia e nella capacità della democrazia stessa di sapersi difendere con i propri strumenti ordinari.

Di tanto in tanto si sviluppano polemiche a proposito dell'emergenza e sul fatto se essa sia cessata o meno, e che qualche volta comportano anche qualche irrisione quando, proclamatosi oggi il superamento dell'emergenza, magari domani si verifica un attentato terroristico, un altro attentato criminale. Di tutto questo, lo ripeto, dobbiamo farci carico. Ma la scelta politica deve essere quella di recuperare ovunque, dal processo penale, alle misure di prevenzione, agli altri tipi di lotta contro la criminalità, una legislazione ordinaria che serva per il progresso e che si basi sulla fiducia per il presente e per il futuro delle istituzioni democratiche.

In questo contesto, quindi, noi dobbiamo valutare questo provvedimento, un provvedimento che, debbo confessarlo, ha suscitato all'inizio del suo *iter* qualche perplessità. Tutti sappiamo, infatti, come il disegno di legge al nostro esame sia nato. Nell'ambito delle carceri si sono creati dei gruppi, le cosiddette aree omogenee — non so perchè si chiamino così, ma ormai tutti le definiamo con questa espressione convenzionale che ciascuno di noi comprende — dei dissociati, di persone cioè già condannate o imputate o comunque incarcerate per delitti terroristici qualificati cioè dall'eversione contro l'ordinamento democratico e costituzionale. Si tratta di persone che avevano confessato pienamente i loro delitti, senza però poter essere tecnicamente ritenuti come pentiti, se con tale espressione si sono indicate nelle leggi quelle persone che, oltre a dissociarsi dalle organizzazioni criminose, hanno portato un contributo attivo e fattivo alla polizia ed alla magistratura per scoprire altri delitti o per assicurare alla magistratura gli autori di altri reati.

Se mal non ricordo, le prime leggi sui pentiti, si erano basate proprio su questo — scusatemi l'espressione forse un po' grossolana — scambio di favori tra lo Stato ed alcuni imputati o condannati di delitti terroristici, uno scambio per cui i terroristi apportavano un contributo fattivo per la scoperta di altre organizzazioni terroristiche o per la punizione di altri colpevoli e lo Stato li ricompensava con alcuni sconti cospicui di pena. Anche in quelle leggi il Parlamento si fece carico di tanti, soprattutto giovani, che erano stati suggestionati dagli ideali dell'eversione armata e che successivamente, già prima della formazione dei gruppi delle aree omogenee, capiti l'errore e l'illusione di quegli ideali, li avevano abbandonati.

Pertanto, vi fu un'apertura, verso queste persone, realizzata attraverso alcuni sconti di pena, alcuni benefici che però erano limitati — all'epoca l'espressione comune era questa — a coloro che non avevano commesso delitti di sangue e quindi circoscritte soprattutto ai reati associativi e a quelli generalmente a questi connessi.

Quindi, poteva aversi anche l'impressione

che il problema con i terroristi fosse già risolto, definito. Successivamente — dicevo — si è verificato questo nuovo fenomeno del ravvedimento da parte dei detenuti delle aree omogenee o di altri che si sono collocati sulle loro stesse posizioni ideali e pratiche e anche questi ultimi hanno avanzato richieste. Ebbene, ad un primo esame, ad un primo approccio con questo problema, noi abbiamo avuto qualche perplessità. Abbiamo avuto perplessità a collegare benefici di natura penale a un fatto puramente o preminentemente culturale ed intellettuale qual è la dissociazione, il rifiuto della lotta armata come ideologia, che poi molte volte non si sa bene se è un rifiuto contingente o definitivo ed anticipo subito che a noi non deve, nè può interessare il significato ideologico di tale rifiuto perchè non è corretto, nè civile, collegare un provvedimento penale o benefici penali con una qualsiasi posizione ideologica, come se potesse sorgere, sia pure lontanamente, il sospetto che lo Stato per accordare tali benefici costringa comunque a collocarsi in una certa area politica. Vi era, dunque, questa perplessità relativa al collegare benefici di natura penale ad un fatto che sembrava preminentemente culturale ed intellettuale per cui l'unica giustificazione del ravvedimento poteva apparire il desiderio, che è umano per chiunque stia in carcere, di non restarci o di non restarci a lungo.

Una più attenta riflessione ed una migliore informazione, però, ci hanno convinto ad assumere una posizione diversa, anche perchè il Ministro di grazia e giustizia ci ha informato che i detenuti delle aree omogenee non soltanto hanno assunto questa posizione, che pure, per quello che dirò fra poco, è certamente molto interessante per dimostrare, nei fatti, la preminenza e la superiore civiltà dello Stato e delle istituzioni democratiche sulle aggressioni che volevano distruggerlo, ma anche perchè questi comportamenti sono stati particolarmente importanti nelle carceri, praticamente importanti nelle carceri dove altri detenuti, altri terroristi, altri delinquenti anche di altro genere — tutti sappiamo le connessioni esistenti tra alcune frange del terrorismo ed alcune frange della criminalità organizzata — dove,

dunque, nell'esperienza concreta delle carceri, vi sono alcuni detenuti che continuano, nei modi in cui possono, collegandosi all'esterno o svolgendo un'attività di proselitismo all'interno, la loro aggressione contro lo Stato e la democrazia.

Ebbene, all'interno delle carceri e fuori, ma soprattutto all'interno, gli atteggiamenti, le posizioni, i comportamenti, le scelte di questi detenuti ravveduti sono stati importanti anche dal punto di vista pratico oltre che, come dicevo e come tutti hanno posto in risalto, per dimostrare — dopo tanti anni di lotta, dopo tanti momenti di tensione, dopo che il Parlamento ha dovuto varare, sia pure, a nostro parere, nel rispetto dei principi e delle regole fondamentali del sistema democratico, tutte le leggi di emergenza — la superiorità dello Stato democratico sulle ideologie di sovvertimento che lo volevano distruggere.

Quindi, ci poniamo noi un'esigenza che oggi credo debba essere importante in ogni scelta di riforma legislativa e cioè quella di farci carico, di vivere, direi nel suo significato etimologico, di compatire tutti i sentimenti e risentimenti che animano le richieste di riforma legislativa, ma poi di recuperare tutto questo nella razionalità giuridica di ogni riforma, nella razionalità normativa di ogni riforma. Per cui quando facciamo qualcosa, quando accordiamo anche benefici di natura penale, dobbiamo chiederci, come si diceva e come credo si dica anche oggi nell'esame delle leggi, quale sia la *ratio* di queste disposizioni, cioè il motivo razionale, non l'interesse privato, economico o egoistico, ma l'interesse pubblico che giustifica questa riforma.

Ebbene, da queste ulteriori riflessioni che abbiamo compiuto anche in Commissione è emerso che l'interesse pubblico a concedere questi benefici c'è per i comportamenti e per i significati che questi comportamenti hanno avuto nella pratica del sistema carcerario, ma soprattutto per un'altra ragione di equilibrio non formale, ma sostanziale del sistema giuridico. Si è infatti osservato che appunto per le leggi di emergenza certi delitti erano stati puniti con sanzioni diverse e più gravi di quelle previste dal diritto penale comune;

che questo aggravamento delle sanzioni era giustificato soltanto sul piano della razionalità e quindi, superando anche il momento emozionale del terrore che quei delitti determinavano, questi aggravamenti di pena sono stati motivati dall'esigenza di una difesa eccezionale dello Stato rispetto a un'aggressione eccezionale nei suoi confronti.

Ebbene, i fatti successivi, il superamento dell'emergenza considerato in questo contesto soltanto come un fatto reale ed il ravvedimento, per cui si può fondatamente prevedere che queste persone non riprenderanno la loro attività di aggressione violenta contro lo Stato, tutto questo ha consigliato la Commissione giustizia — e noi riteniamo debba consigliare il Parlamento — ad una scelta politica che è quella di riportare le sanzioni per questi delitti, poichè sono venute meno le ragioni che comportavano gli aumenti di pena previsti dalle leggi speciali, orientativamente al diritto penale comune.

Certamente, in un primo momento, abbiamo pensato di scrivere una legge molto più semplice e semplicistica, direi, di questa, stabilendo soltanto la soppressione delle aggravanti determinate dalla legislazione di emergenza, però poi, dopo un ulteriore approfondimento, si è osservato che una legge del genere non avrebbe potuto essere operativa perchè molti reati erano stati commessi prima dell'emanazione delle leggi di emergenza e perchè, molte volte, gli aumenti di pena per questi delitti non erano derivati, o non soltanto, dalla legislazione di emergenza, ma anche da un aggravamento delle sanzioni a livello giudiziario in quanto i tribunali e le corti in quel periodo hanno condannato maggiormente. Pertanto si è optato per questa soluzione più articolata, per questi benefici che ci sono sembrati particolarmente adeguati sia ai delitti che sono stati commessi, sia alla rilevanza che deve avere questo tipo di dissociazione, sia al loro collegamento coerente con la prospettiva del futuro.

A questo punto, anche se altri colleghi lo hanno già fatto, vorrei soffermarmi sulla norma di cui all'articolo 1, che è stata difficile da elaborare e che probabilmente non sarà molto facile da applicare. L'articolo 1 stabilisce: «Agli effetti della presente legge si

considera dissociato chi, avendo commesso uno o più reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica». Quindi è stato ribadito il concetto che ho già esposto precedentemente, traducendolo in una proposizione normativa. Il fatto intellettuale e ideologico è stato descritto nella maniera che ci è sembrata migliore: «definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo», oltre all'ammissione delle attività effettivamente svolte, ai comportamenti oggettivamente e univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo e al ripudio della violenza come metodo di lotta politica.

Vorrei ritornare su quanto ho già detto prima, chiedendo scusa se mi ripeto. A questo punto l'errore poteva essere duplice: siccome si partiva da un fatto culturale e ideologico, si poteva dare rilievo normativo preminentemente soltanto a questo fatto, sfiorando una profonda illegittimità che non so definire se costituzionale o democratica, in contrasto forse più che con le singole norme della Costituzione, con lo spirito fondamentale della democrazia secondo cui nessun atteggiamento ideologico deve essere penalmente rilevante nè al fine di una criminalizzazione nè, al contrario, ai fini dell'applicazione di un beneficio. Infatti, considerando rilevante un comportamento culturale e ideologico, anche soltanto ai fini dell'applicazione del beneficio, è tuttavia penalmente rilevante un comportamento contrario. Se ad una persona si dice che, se rinuncia alle sue posizioni ideologiche, alle sue posizioni culturali, se comunque rientra in un certo sistema politico dei partiti o fra i partiti, gli si concede un beneficio penale, evidentemente, in qualche modo, si criminalizza il comportamento di chi in questo sistema dei partiti o del partito, in questo sistema non vuole en-

trare. Ritengo quindi che sia apprezzabile lo sforzo tecnico che è stato fatto di considerare preminentemente l'ammissione della responsabilità, il comportamento oggettivamente ed inequivocabilmente incompatibile con il permanere del vincolo associativo ed il ripudio della violenza come metodo di lotta politica, perchè tutti sappiamo, e nessuno può contestare, che nei sistemi democratici, nel sistema della nostra Costituzione, qualunque ideologia è legittima, ma non quella che si vuol imporre col metodo della lotta armata.

Abbiamo poi affrontato anche il problema della misura di questi benefici e vi è stata una graduazione che è stata difficile e sofferta per i comportamenti che già le precedenti legislazioni avevano preso in considerazione per l'attribuzione di altri benefici: l'adesione alla lotta armata, l'adesione alle organizzazioni criminali con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. Per tutti i delitti che sono abitualmente connessi a queste organizzazioni e all'appartenenza a queste organizzazioni criminose i benefici sono molto ampi. In questo ambito veramente lo Stato tende a chiudere, e lo fa nel tempo più rapido possibile, i conti con questo tipo di eversione.

Abbiamo poi escluso dai benefici il delitto di strage. Onestamente, dobbiamo ammettere che tale esclusione è stata in gran parte determinata dalle emozioni che ancora rimangono in vita, nonostante il passare del tempo, perchè molte volte non si è arrivati ad una soluzione giudiziaria definitiva per i delitti di strage che hanno insanguinato il paese. Però, anche qui credo che vi sia un motivo di razionalità, quanto meno di gradualità razionale, perchè un delitto che comunque ha manifestato una spinta criminosa particolarmente grave, violenta e contraria più che ai principi di democrazia, ai principi fondamentali di umanità di ogni persona, non si può accettare.

È stato invece molto discusso il fatto se questi benefici debbano applicarsi anche ai delitti di sangue, agli omicidi. Forse, anzi certamente, ci sono motivi che avrebbero portato ad escludere i benefici per questi delitti. Ieri anche il senatore Gozzini, che pur è stato molto vicino a questi detenuti

delle aree omogenee, forse a tutti i detenuti per una missione che noi rispettiamo sempre particolarmente, si è fatto carico di quello che hanno subito le vittime e di ciò che ancora oggi ricordano, sentono e soffrono i parenti delle vittime, coloro che questi delitti hanno subito. Credo però che sia prevalsa, alla fine, la considerazione della restituzione della sanzione al diritto penale comune e che veramente forse si è trovata la soluzione più confacente perchè non abbiamo voluto aprire troppo, come si è fatto per i reati di associazione, non abbiamo voluto chiudere, come si è fatto per i delitti di strage, e quindi siamo arrivati ad una limitata diminuzione di pena — lasciatemi dire per una volta una parola che non mi piace quando si parla di legge e di proposizioni normative — ad un messaggio di conciliazione e di apertura dello Stato nei confronti di tutti.

Tutto questo non significa che questa legge sia perfetta, anche perchè di leggi perfette forse non ce ne sono state mai e difficilmente ce ne possono essere in un tempo e in una società caratterizzati da tante tensioni, da tanti contrasti, da tanto variare di passioni e di sentimenti qual è quella italiana. Però a noi sembra che questa legge sia una scelta politica e legislativa preferibile ad una amnistia per questi reati. Personalmente — e dicendo questo non voglio coinvolgere la responsabilità di nessuno anche se ho l'onore di parlare per il mio Gruppo — l'amnistia è un istituto che non mi piace. Le amnistie in Italia si ripetono perchè la giustizia non funziona bene, non è efficiente e non è tempestiva e quindi, a scadenze periodiche, anche se diverse nel tempo, diventa fondamentale l'esigenza di allentare il peso degli uffici giudiziari e quindi di scaricarli un po' con l'amnistia.

Noi, anzi voglio dire io, perchè non vorrei, ripeto, coinvolgere responsabilità di nessuno, avrei preferito che i quarant'anni della nostra Repubblica democratica più che con una nuova amnistia fossero celebrati, per quello che di positivo c'è stato accanto al molto negativo in questi quarant'anni di crescita democratica del paese, o abolendo definitivamente l'istituto dell'amnistia, ovvero utilizzandolo per aprire la via ad alcune grandi riforme che il Parlamento ha all'es-

me e sulle quali forse sarebbe necessario un maggiore impegno politico e culturale non soltanto da parte del Parlamento ma anche del paese. La riforma del codice di procedura penale, la riforma del codice di procedura civile, la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, la riforma della legislazione valutaria, tante altre riforme che ormai sono necessarie non per una giustizia meno severa, non per una giustizia meno efficace, ma perchè la severità e l'efficacia della giustizia vengano rapportate, nel futuro, alla effettiva richiesta di giustizia del paese ed alla effettiva consistenza di certi fatti che offendono la nostra comunità nazionale.

Noi ci auguriamo, se non ora in un prossimo futuro, che un'amnistia, per noi probabilmente, sperabilmente, augurabilmente, l'ultima amnistia, serva a liquidare i conti con il passato per dare inizio ad una nuova giustizia, a questa nuova giustizia che non è un'illusione consolatoria, ma che, se noi guardiamo a quello che già c'è — progetti, proposte, iniziative, nel Parlamento e nel paese — si potrebbe realizzare. Comunque se ci dovesse essere, in sostituzione di questa legge, un'amnistia indiscriminata per certi delitti di terrorismo, probabilmente essa sarebbe meglio accettata da tutti, dagli irriducibili perchè spererebbero di rientrarvi, dagli stessi pentiti, dagli stessi detenuti ravveduti, cioè, perchè penserebbero di ottenere comunque benefici più facili e più cospicui, ma toglierebbe valore a quello che vi è stato, di fatto, nelle carceri, al recupero anche degli ex terroristi, sia pure per approssimazioni successive e con vari distinguo, nei confronti dei valori della democrazia, dei valori pacifici della lotta democratica e toglierebbe anche significato al lavoro che il Parlamento sta facendo con tanta responsabilità, anche se molte volte con difficoltà ed attraverso la sofferenza di soluzioni difficili.

Il Gruppo della Democrazia cristiana, quindi, così come è avvenuto in Commissione, anche in Aula voterà a favore di questa legge. Esso si augura però che tale legge non resti un episodio isolato, ma che costituisca un passaggio significativo ed importante nel superamento — ripeto — dell'emergenza. Il nostro Gruppo si augura che il Senato possa

al più presto votare la legge delega sul codice di procedura penale e che, sia pure in tempi congrui, la Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento possa al più presto iniziare l'esame della legge di riforma del codice di procedura civile. Ci auguriamo poi che lo stesso avvenga per altre iniziative, quali quella sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, e quella, alla Camera dei deputati, sulla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.

Il Gruppo della Democrazia cristiana si augura che abbia seguito tutto quello che noi, qualche volta episodicamente sotto l'urgenza di esigenze particolari e qualche volta invece con la stanchezza e la disattenzione che determina il fatto di parlare per molti anni senza risolvere le questioni, così come sta avvenendo per il nuovo codice di procedura penale, abbiamo avviato in questi anni, con la speranza che tutte queste iniziative vengano recuperate in un nuovo disegno riformatore, realistico perchè si riferisce a fatti e ad iniziative legislative già esistenti, ma anche fortemente caratterizzato da una volontà di rinnovamento, di riforma, di recupero della legalità democratica per tutti e a garanzia di tutti.

Se l'espressione non fosse stata usata in altri contesti con significati assolutamente opposti, concluderei augurandomi che vi sia una immaginazione delle riforme e che, in ogni provvedimento che esaminiamo e votiamo, tutti riuscissimo ad avere tale immaginazione affinché ognuno, non soltanto nel Parlamento, ma anche nel paese, nella magistratura, nella cultura del paese veda ed esamini ogni cosa per recuperare per gli anni futuri questo Stato democratico, questo Stato di diritto che, pur con tutte le sue inefficienze e le sue sconfitte, ha comunque dimostrato di saper resistere e di sapere democraticamente e legalitariamente superare una delle aggressioni più gravi, quella appunto del terrorismo, che ha dovuto subire negli anni passati. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ricci. Ne ha facoltà.

* RICCI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, abbiamo apprezzato le dichiarazioni con le quali il Ministro di grazia e giustizia ieri ha introdotto il dibattito su questa legge e più in generale sui disegni di legge giunti all'esame del Senato. Le abbiamo apprezzate per il loro contenuto, per la loro misura, ma soprattutto perchè mi è sembrato di cogliere in esse la volontà di passare dalle discussioni di carattere generale ai fatti, cominciando dai provvedimenti che sono all'esame del Senato, per costruire veramente quello Stato di diritto che esiste nei principi, ma che esiste tanto poco nella realtà del nostro paese.

Credo quindi che il miglior contributo che a questa costruzione si possa dare sia quello di affrontare le leggi che sono all'esame del Parlamento, le riforme che sono necessarie per la costruzione di una effettiva democrazia, soprattutto per quanto riguarda la giustizia.

La legge di cui si discute oggi costituisce certamente un modo, denso, fra l'altro, di implicazioni più profonde, di affrontare questa realtà. Questa sera credo che sia necessario compiere in quest'Aula, come è emerso, del resto, da molti interventi, un minimo di riflessione sul nostro passato e sul nostro futuro poichè stiamo assumendo una decisione che non va minimizzata e della quale vanno colte tutte le profonde implicazioni.

Ci troviamo di fronte a una legge, la legge cioè sulla dissociazione dal terrorismo, che si riferisce a un fenomeno che ha confini di tempo e di storia ben definiti; tale fenomeno può essere compreso tra il momento in cui ha avuto origine, perlomeno nelle forme che la legge affronta, cioè intorno al 1974 e il momento in cui si è concluso, cioè intorno al 1982.

È stata una fase drammatica per il nostro paese — ricordiamolo — una fase che ha pesato sulla nostra vita e su quella dell'intero paese, che ha provocato e determinato effetti che in misura non lieve ancora perdurano. Non possiamo non parlarne solo perchè questa fase si colloca dietro le nostre spalle, nè possiamo non riflettere su di essa, ignorando ciò che è avvenuto; non possiamo non

riflettere sugli effetti che essa ha determinato solo perchè appartiene al passato. Credo che la memoria faccia parte del nostro presente; credo che l'interpretazione e l'analisi della storia, la capacità di valutare i processi che dalla storia sono scaturiti e di intervenire su essi in una prospettiva futura facciano parte della politica, della politica concreta di oggi.

Non è certamente mia intenzione ripercorrere la storia dolorosa, segnata da tante vittime per le quali abbiamo pianto lacrime amare e roventi, da quelle che abbiamo pianto per Aldo Moro a quelle che abbiamo pianto per Guido Rossa, ma io credo che alcuni connotati di quella storia vadano tenuti presenti. Innanzitutto va ricordato che quello fu, insieme e dopo i tanti altri attacchi che dalla Liberazione ad oggi si sono susseguiti contro il sistema democratico del nostro paese, il più grave attacco contro il nostro sistema democratico. Esso partiva da un intento di delegittimazione della democrazia in Italia e da radici che si davano ed avevano, sia pure aberranti, motivazioni e basi di carattere ideologico. Purtroppo esso fu l'attacco che ricevette anche larghe condizioni, larghe non solo per le migliaia di giovani che furono coinvolti nella lotta armata, ma per le aree di solidarietà, di consenso, di indifferenza che si crearono intorno ad esso. Si trattò di un periodo che in qualche modo incise su una generazione di giovani. E sempre mi viene da pensare quale ricchezza vi sarebbe stata per la democrazia italiana se le loro forze avessero potuto, anzichè seguire la strada aberrante e deviata dell'eversione, essere impiegate per l'avanzamento e la costruzione dello Stato democratico.

Io mi domando, altresì, egregi colleghi, se non vi siano state responsabilità gravi proprio di questo Stato democratico per non essere stato capace negli anni di dare a questi giovani la giusta educazione, di insegnare cosa erano costati per la Repubblica italiana e nella storia d'Italia la conquista della democrazia e il guadagnare quel terreno che era stato conquistato come terreno unico e irrinunciabile sul quale la trasformazione, l'avanzamento, il progresso del paese avrebbero potuto essere costruiti. Ecco per-

chè questo periodo non può essere riguardato come cosa lontana da noi sulla quale la riflessione possa essere superficiale. Ecco perchè bisogna guardare in fondo. Anche questo non fu un fatto che avvenne puramente e semplicemente così come una malattia attacca un corpo sano. Vi furono ragioni e probabilmente — riflettiamoci insieme — anche ragioni di inadempienza o quanto meno di incapacità di educare le nuove generazioni soprattutto alla nostra storia e alla nostra prospettiva futura.

Ebbene, quest'attacco ridusse gli spazi della democrazia. Io ricordo cosa dicemmo allora noi comunisti che avversammo quegli attacchi e cioè che si correva il rischio che in Italia le piazze e le strade si trasformassero in un luogo di lotta tra opposti manipoli armati e cessassero di essere ciò che la democrazia richiedeva, cioè luoghi di mobilitazione popolare in cui, nella democrazia, si portassero avanti le grandi opzioni e le grandi sollecitazioni di cui aveva bisogno la costruzione dello Stato nato dalla Resistenza di cui il popolo italiano è stato artefice.

Furono, quindi, ridotti gli spazi della democrazia e la risposta a questo tentativo sciagurato e deleterio fu una risposta vincente — voglio ricordarlo qui — soprattutto perchè fu una risposta del popolo italiano. Si operò in quel periodo una saldatura tra il popolo italiano, la grande maggioranza di esso, e le forze dell'ordine; nacque un rapporto nuovo di fiducia nello Stato nello stesso momento in cui si misurarono le sue profonde inefficienze e insufficienze; rappresentanti dei corpi dello Stato riconobbero che non soltanto con le azioni di polizia o di magistratura il terrorismo sarebbe stato sconfitto. E questo pose un problema — voglio dirlo da comunista — che fu per noi ancor più grave e sofferto perchè noi non dimentichiamo che proprio il movimento e la classe operaia furono, soprattutto in certi momenti, individuati come interlocutori dagli eversori e si tentò di agire su di essi e che vi fu la risposta nella elaborazione e nella ricchezza del movimento operaio che aveva individuato, in modi che hanno una lunga storia, lo strumento ed il terreno della democrazia come l'unico attraverso il quale si può

realizzare la trasformazione della società e dello Stato.

Sul piano delle legge e degli apparati, io credo che siano stati rispettati — ne avemmo cura — i limiti costituzionali, ma non possiamo dimenticare che in quel periodo furono anche richiesti i tribunali militari e la pena di morte, che il terrorismo ebbe anche questo aspetto, di prestarsi ad essere usato in modo strumentale e che le strumentalizzazioni furono tante e varie. Certo vi furono inevitabili guasti nelle norme giuridiche e per l'inevitabile arretramento della soglia della legalità, ma io credo che i guasti maggiori furono rappresentati dall'arresto di una spinta riformatrice che in qualche modo nel paese era venuta maturando. Credo che essi si siano manifestati, più nel dettaglio, in prassi della giurisdizione che, rispetto anche a momenti precedenti, facevano arretrare la soglia della legalità.

Ecco, quindi, il problema che io credo abbiamo di fronte in termini non contingenti, ma di dimensione storica: ci siamo trovati dinanzi ad una situazione di emergenza e si tratta di rientrare dall'emergenza, ma questo rientro deve essere soprattutto un rientro di carattere culturale, ancor prima che normativo.

Ebbene, se il terrorismo fu tutto questo, così come storicamente si è dato, se il terrorismo fu sconfitto ed in gran parte è disvelato e in gran parte ha consumato la sua crisi, la crisi di «quel» terrorismo, resta, tuttavia, il «buco nero», vergogna del nostro Stato, delle stragi nere in cui non vi sono nè colpevoli nè pentimenti perchè non si è fatta chiarezza. Per questo abbiamo, anche per il segnale politico che ciò comporta, voluto escludere da qualunque beneficio i delitti di strage. Ma se il terrorismo a cui si riferisce questo provvedimento fu quello, come potrebbe non essere colto il valore profondo sul piano politico del fenomeno della dissociazione? Noi crediamo che si debba affrontare questo problema in termini di storia, di riflessione — come dicevo prima — sul nostro passato e sul nostro avvenire. Non possiamo affrontarlo in termini formali; non esiste da una parte una mitica, geometrica potenza del terrorismo e dall'altra parte un'altrettan-

to mitica ed inesistente geometrica perfezione dell'ordinamento giuridico, come in alcuni interventi mi è sembrato di sentire echeggiare.

L'ordinamento giuridico del nostro Stato ha profondamente bisogno di essere innovato e perfezionato, ma se tutto questo è vero, se cioè noi abbiamo bisogno di progredire con lungimiranza, come possiamo negare il valore della dissociazione? La dissociazione è stata una revisione critica, anzi più esattamente una ricostruzione critica del passato, una riscoperta del terreno della democrazia. La dissociazione nasce intorno alla metà del 1982, promana da un documento, il documento dei 51, che qualcuno dei colleghi qui presenti ha letto o di cui ha sentito parlare. È un fenomeno reale e profondo, fatto di percorsi individuali e di percorsi collettivi; è un fenomeno difficile perchè è stretto tra il pentitismo, da una parte, e l'irriducibilismo, dall'altra parte, di coloro che vogliono negare a questo fenomeno ogni valore. Questi percorsi sono non indolori, ma sono anche significativi e progressivi. Vorrei citarne brevemente le tappe.

Partono, ed è una prima manifestazione, dall'accettazione del processo e ben sappiamo cosa volle dire anche per l'amministrazione della giustizia nel nostro paese la non accettazione che l'aveva preceduta; vanno avanti con la formazione delle aree omogenee, con la produzione di documenti collettivi, di scritti che vengono largamente diffusi; vanno avanti con un rapporto nuovo con il carcere, un rapporto costruttivo, positivo ed occorre ricordare cosa fu un rapporto diverso da parte di chi del carcere aveva fatto uno dei punti di attacco del terrorismo ed uno dei punti di reclutamento delle schiere del terrorismo; vanno avanti attraverso l'interlocuzione sempre più ricercata e sollecitata con i rappresentanti delle istituzioni.

Bene, credo che questi siano fatti positivi nel senso del superamento di una fase, della necessità cioè di prendere atto di una realtà. Io credo che da questa necessità sia nata la legge della quale ci occupiamo, un merito delle forze politiche che sono state sensibili alla realtà e al significato politico generale di un fatto di questo genere. Ci sono state le

tre leggi, seguite per ultima dal provvedimento del Governo che ha dimostrato anche in questo senso la sua sensibilità. Allora cos'è questo provvedimento? Non credo che occorran molte parole: è un provvedimento che prende atto di comportamenti passati e che non si rivolge al futuro. Bisogna dire che oggi esso ha un limite, nel disegno giunto in Aula: quello del termine del 31 dicembre 1983 che, attraverso un emendamento, proporremo di prorogare fino al 30 giugno 1984 affinché, nel fenomeno storico cui si fa riferimento, siano comprese anche le ultime manifestazioni. Esso non comprende fatti terroristici manifestati dopo la conclusione della crisi di questo periodo, e tanto meno fatti terroristici come quelli che ci trovano di nuovo schierati unitariamente, sia pure questa volta in modo diverso perchè non ci sono più nè solidarietà, nè aree di indifferenza, nè aree di consenso.

Il terrorismo normalmente oggi è manifestazione di lotta anche a livello statale o di progetto politico che certamente non è comune al terrorismo cui ci rivolgiamo storicamente. È una legge a tempo, che interviene sull'emergenza cercando di sciogliere i nodi politici dell'emergenza stessa e che, in questo senso, non ha un significato proprio emergenziale, ma antiemergenziale, credo estremamente chiaro; una legge che prende atto dei mutamenti intervenuti nelle persone. Sotto questo profilo, Mario Gozzini ha messo bene in rilievo che il provvedimento prende atto di quella profonda verità che è la non immutabilità degli uomini e della natura umana, di cui anche l'altro provvedimento che discuteremo tra breve in quest'Aula — quello relativo alla riforma penitenziaria — è un'affermazione. È una legge che tende — cogliamone il significato più immediatamente politico — a delegittimare il terrorismo, ad allargare, a rendere irreversibile la condanna del terrorismo; quindi dà un contributo affinché il terrorismo non possa nel futuro riprodursi, almeno nei termini in cui storicamente è stato conosciuto e che hanno messo a repentaglio così profondamente la realtà della democrazia nel nostro paese.

Pertanto questa non è una legge assistita dalla logica dello scambio, a differenza della

legge sui pentiti n. 304 del 1982, pure valida, ma si propone un obiettivo più immediato e convincente: quello della necessità di svelare fino in fondo le trame ancora in gran parte occulte della realtà terroristica. Questa legge guarda più lontano, tende a realizzare quel recupero e quella legittimazione del sistema democratico che certamente è uno dei fondamenti della costruzione che noi vogliamo attuare. Oltretutto, è una legge equa ed equilibrata: lo hanno già messo in rilievo altri colleghi. Essa infatti per i dissociati incide sulla sovrappenalizzazione che, proprio in forza degli aumenti di pena e delle aggravanti, si realizzò durante il periodo degli anni di piombo; ma incide non a favore di chiunque, bensì di chi abbia meritato, attraverso i suoi comportamenti e le sue scelte politiche, un trattamento di questo genere.

Non è il caso, a questo punto, di ritornare sui meccanismi del provvedimento: i colleghi ormai ne conoscono il contenuto e sanno che per i reati più gravi si fanno sconti di pena minori, mentre per i reati meno gravi o più funzionali al terrorismo se ne fanno di profondamente maggiori. Anche questo è un segnale, a mio avviso estremamente positivo e condivisibile.

Vorrei però, dopo aver fatto l'elogio del Ministro, muovergli una critica. Quali sono i dati su cui questo provvedimento inciderà? Non abbiamo avuto alcun riferimento di dati che ci consentano di individuare l'area di applicazione di questa legge. Ed allora, in mancanza di queste informazioni, di cui non voglio certamente far carico personalmente al Ministro, ma di cui devo certamente far carico all'inefficienza dell'apparato ministeriale sotto il profilo della ricognizione statistica e delle previsioni statistiche, tentare una qualche valutazione dei dati è difficile.

Vi è stato uno studio che si intitola «L'area della detenzione politica in Italia» e ad esso devo riferirmi, anche se è uno studio non ufficiale, per cercare di capire — e credo che il Parlamento debba cercare di capire — quale sia l'area di incidenza di questa legge; si tratta di uno studio condotto dal dipartimento di statistica dell'Università «La Sapienza» di Roma al quale ha collaborato l'area omogenea dei dissociati del carcere di

Rebibbia. Il campione esaminato per una serie di rilevazioni, sulle quali non mi soffermerò riferendomi solo ai dati essenziali, è stato del 18 per cento della detenzione, un campione peraltro individuato con quei criteri che consentono di ritenerlo significativo in relazione all'andamento generale di un fenomeno.

Ebbene, in base a questa elaborazione, che è stata molto complessa e che sta per essere pubblicata dall'amministrazione provinciale di Roma, risulta che nell'epoca di queste rilevazioni (maggio 1985) i detenuti fra area del terrorismo di sinistra e area del terrorismo di destra erano 1.707 così distribuiti: nel carcere 1.100 di sinistra e 180 di destra; agli arresti domiciliari 367 di sinistra e 60 di destra. Da maggio ad ottobre vi era stata, per effetto delle scarcerazioni intervenute, una diminuzione di questo numero dei terroristi detenuti del 10 per cento circa, mentre il 18 per cento dei detenuti era passato dalla detenzione in carcere alla detenzione domiciliare. Possiamo oggi ritenere che l'area dei detenuti, sia in carcere che agli arresti domiciliari, sia ulteriormente diminuita del 18-20 per cento circa.

Come possiamo cercare di individuare il numero dei fruitori possibili della legge, che naturalmente non riguarda soltanto i detenuti, ma anche coloro che si trovano a piede libero e il cui destino è, per molti, rappresentato dalla prospettiva di rientrare in carcere quando la sentenza diventerà definitiva? Si tratta di 6-7.000 persone di sinistra e di circa 900 persone di destra, a cui però va tolta un'area del 10 per cento circa rappresentata dagli irriducibili o da coloro che, in base alla legge, non possono usufruire dei benefici da essa previsti. Un numero quindi imponente di persone possono beneficiare della legge in quella forma articolata di cui abbiamo parlato.

Non credo di dover ripercorrere — ne avremo occasione nel momento in cui discuteremo lo specifico articolato — le caratteristiche di questa legge. Vorrei ricordare soltanto — fra i tanti argomenti che anche i colleghi hanno citato per vantare la preferibilità rispetto all'esigenza che qui viene soddisfatta, e che non sarebbe soddisfatta diver-

samente, dell'accertamento reale dei comportamenti — che questa è una legge che si riferisce a comportamenti dati e consente comportamenti fino alla data della sua entrata in vigore e la cui applicazione non è prevista nella fase istruttoria, ma soltanto nel dibattimento, cioè nella chiarezza più assoluta dei comportamenti e, di quell'elemento della dichiarazione di attività effettivamente svolte, contenuta nell'articolo 1, che non si sovrappone certamente all'imputazione, ma che tuttavia chiede l'individuazione di ciò che sostanzia la dissociazione.

Noi abbiamo scelto, nella sede del comitato ristretto e poi della Commissione, che questa legge si applichi non ai singoli reati ma alle singole condanne. Vi è un'esigenza fra l'altro tecnica sotto questo profilo e per questo noi siamo assolutamente contrari ad un emendamento che è stato presentato in proposito e che ci farebbe ripercorrere molto terreno indietro: l'esigenza cioè, dato lo stato a cui sono giunti i processi, molti dei quali sono stati definiti con sentenza passata in giudicato, molti dei quali — la maggioranza — si trovano nella fase di appello o in quella di cassazione, di non intervenire su reati singoli conglobati normalmente dal vincolo della continuazione in un coacervo di imputazioni che ha poi associato in un'unica condanna, perchè ciò significherebbe smontare i

processi e rendere vano, perlomeno per quanto riguarda la determinazione della pena, il lavoro che è stato fatto dall'autorità giudiziaria.

Si è stabilito — è l'ultimo dato che voglio citare — un tetto per il cumulo: ventidue anni e mezzo di reclusione. Badate bene, gli sconti che abbiamo previsto per i casi più gravi significano semplicemente, voglio dirlo con chiarezza, che chi è stato condannato a trent'anni potrà avere la pena di ventidue anni e mezzo. Altro che colpo di spugna! Si tratta di riportare la legislazione ad una sua fisiologia anche sotto il profilo più strettamente giuridico.

Signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, io credo che il valore di un intervento come questo non possa essere confinato in considerazioni nè astratte, nè formali, nè riduttive del suo significato e della sua prospettiva, ma si collochi veramente come un grande atto di responsabilità da parte della nostra democrazia e della nostra Repubblica. (*Applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 3 al 22 giugno 1986.

			— Interpellanze e interrogazioni
			— Eventuale seguito dei disegni di legge nn. 221, 432 e 1050 — Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo
			— Disegni di legge nn. 23 e 423 — Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario
			— Disegno di legge n. 996 — Nuove norme a tutela della libertà sessuale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Martedì	3 giugno	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. 1807 — Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo (<i>Presentato al Senato - scade il 1° luglio 1986</i>)
Mercoledì	4 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1827 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade l'11 giugno 1986</i>)
	(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)		
Giovedì	5 giugno	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 1828 — Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42 (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade l'11 giugno 1986</i>)
»	» »	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1830 — Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 13 giugno 1986</i>)
Venerdì	6 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	

La discussione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge previsti in calendario avrà luogo nella seduta pomeridiana di giovedì 5 giugno.

Martedì	10 giugno	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Discussione di mozioni, interpellanze e interrogazioni su effetti e conseguenze di Chernobyl
Mercoledì	11 » (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Eventuale seguito dei disegni di legge nn. 23 e 423 (ordinamento penitenziario) e 996 (libertà sessuale) che precedono
Giovedì	12 » (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia (Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 23 giugno 1986)
Venerdì	13 »	(antimeridiana) (h. 10,30)	— Disegno di legge n. 1355 — Integrazioni alla legge relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti
			— Disegno di legge n. 1621 — Proroga del termine per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta
			— Disegno di legge n. 1244 — Modifica alla legge concernente sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici (Approvato dalla Camera dei deputati)
			— Disegno di legge n. 1588 — Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.
			— Disegno di legge n. 1478 — Adeguamento del contributo annuo alla Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli (Approvato dalla Camera dei deputati)

I lavori del Senato saranno sospesi dal 16 al 22 giugno in occasione delle elezioni regionali siciliane.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Conformemente alle decisioni testè annunciate, il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 221, 432 e 1050 è rinviato alla seduta di martedì 3 giugno.

Mozioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

SARAGAT, SCHIETROMA, PAGANI Maurizio, FRANZA, RIVA Dino, SCLAVI, BELLA-FIORE Salvatore, FOSSON. — Il Senato, considerato:

che il comportamento dell'URSS ha suscitato legittime preoccupazioni nel mondo occidentale perchè ha ritardato, senza alcuna plausibile giustificazione, l'allarme sulla esplosione della centrale di Chernobyl esponendo intere popolazioni a gravissimi rischi;

che la dichiarazione congiunta di Tokio per cui «l'energia nucleare è e continuerà ad essere una fonte energetica di sempre più vasto impiego», cui dobbiamo attenerci ove si intenda rimanere nel gruppo delle nazioni industrialmente avanzate, non significa accettazione dell'energia nucleare in qualsiasi forma di produzione;

che il disastro di Chernobyl, pur se riferito a un tipo di centrale tecnologicamente arretrato rispetto e quelli adottati in Italia, pone tuttavia con estrema urgenza e gravità il problema di un approfondito riesame ai più alti livelli tecnici e scientifici del grado di sicurezza degli impianti esistenti, in costruzione e in progetto, in rapporto alla tecnologia adottata, alla collocazione e alle condizioni di contorno dell'insediamento;

che la scarsa incidenza quantitativa assegnata dal piano energetico nazionale alla produzione di energia nucleare crea per l'Italia una posizione di vantaggio per l'approfondimento in campo nazionale e ancor più internazionale della ricerca di tecnologie di produzione energetica nucleare sempre più sicure e consente di dedicare spazio alla ricerca di fonti energetiche alternative;

che d'altro canto la lunghezza dei tempi di attuazione dei programmi nucleari consente una seria pausa di riflessione, che non sia naturalmente un accantonamento del problema;

che la dimensione nella quale va collocato il problema nucleare non è corrispondente all'ambito nazionale, bensì a quello internazionale, per cui ogni decisione dovrà essere correlata a quelle degli altri paesi, particolarmente a quelle dei paesi confinanti, in termini sia di sviluppo economico che di sicurezza;

che l'indagine sulla sicurezza degli impianti di produzione energetica non deve essere limitata solo al nucleare, bensì deve comprendere anche i sistemi termoelettrici, per i quali in Italia sono ammessi dalla legge livelli di emissioni solforose inaccettabili e in effetti non tollerati dagli altri paesi europei;

che il servizio di rilevamento, interpretazione e diffusione delle informazioni ambientali ha evidenziato, nell'occasione dei recenti avvenimenti, carenze, incertezze e inattendibilità intollerabili, provocando confusione e sconcerto nell'opinione pubblica,

impegna il Governo affinché:

la scelta nucleare sia subordinata all'individuazione di sistemi produttivi con il massimo grado di sicurezza, affidabilità e pulizia, a tal fine attivando con urgenza un adeguato piano di investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica;

il piano energetico nazionale sia riesaminato per quanto riguarda le previsioni progettuali delle centrali in rapporto alla effettiva opportunità del loro insediamento, al grado di sicurezza e a valutazioni di impatto ambientale complessive, approfondite e pubbliche; debbono inoltre essere immediatamente disattivate le centrali obsolete che, come quella di Latina, non danno sufficienti garanzie di sicurezza anche in rapporto alla loro collocazione e produzione;

sia intrapresa una intensa azione di collaborazione internazionale volta a sviluppare sistemi di mutuo controllo ed integrazione e altresì ad istituire enti sovranazionali con pieni poteri di sorveglianza ed intervento nella costruzione e gestione di impianti nucleari, con facoltà inoltre di non consentire installazioni in paesi che non diano adeguate garanzie di capacità tecnologica;

non si limiti alle centrali nucleari il problema della sicurezza ambientale in rela-

zione alla produzione energetica, ma sia affrontata con urgenza anche la desolfurazione delle centrali termoelettriche;

sia con assoluta urgenza individuato ed attuato un unico e attendibile servizio nazionale di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, che eviti i protagonismi e le deplorable e dannose disinformazioni recenti.

Il Senato ritiene inoltre che non siano proponibili in materia di tale importanza e complessità ricorsi a forme intempestive di *referendum*, che potrebbero compromettere, sotto la spinta dell'emotività e dell'irrazionalità, l'ordinato e sicuro sviluppo del paese.

(1-00092)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

MELOTTO. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Considerato:

che la normativa degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 22, in materia di mansioni assistenziali degli infermieri professionali e delle vigilatrici di infanzia, non prevedendo esplicitamente tra le attribuzioni assistenziali di tali figure professionali la pratica della fleboclisi e delle trasfusioni ovvero delle infusioni di sangue ed emoderivati, limitandosi a consentire la pratica delle iniezioni endovenose, si è rivelata superata, fin dalla sua immediata applicazione, dalla prassi quotidiana degli operatori sanitari in questione ai quali, sia nelle strutture pubbliche che in quelle private, viene richiesto di fatto di svolgere le mansioni relative alla pratica delle fleboclisi e delle trasfusioni;

che la prassi seguita finora ha consentito il regolare funzionamento delle terapie infusione e trasfusione e, ove si intendesse rispettare pienamente la succitata normativa del decreto presidenziale, inevitabilmente

risulterebbe paralizzata a meno di non ricorrere a un aumento dell'organico medico che peraltro si rivelerebbe pleorico e comunque sproporzionato;

che tuttavia lo svolgimento delle suddette mansioni nelle condizioni descritte provoca un grave stato di disagio tra il personale in questione;

che l'ambiguità e la carenza della normativa del decreto presidenziale di cui si tratta non sono risolte con la circolare del 12 aprile 1986 del Ministro della sanità, con la quale si chiarisce, anche sulla base del parere positivo del Consiglio superiore di sanità, che l'applicazione della fleboclisi è da considerarsi equivalente alla iniezione endovenosa e quindi è praticabile anche da parte dell'infermiere professionale. Tale circolare infatti, essendo un atto meramente direttivo-esplicativo del decreto del Presidente della Repubblica summenzionato e di rango inferiore rispetto a quest'ultimo, non può apportare allo stesso integrazioni o modifiche. E in effetti integrazione o modifica deve essere considerata l'attribuzione all'infermiere professionale della pratica relativa alla fleboclisi, dal momento che il decreto presidenziale elenca specificatamente le singole mansioni degli infermieri professionali, tra le quali non è inserita quella concernente la pratica della fleboclisi che pertanto, secondo il principio *quod non dixit non voluit*, deve ritenersi esclusa dalle competenze di tali figure professionali;

che la circolare del Ministro della sanità non sembra idonea a sanare la problematica in questione anche perchè per la determinazione del mansionario delle figure professionali qui considerate, e quindi per ogni modifica, è previsto il concerto tra i Ministri della sanità e della pubblica istruzione;

che in ogni caso non è stata fatta alcuna chiarezza sulla possibilità o meno di praticare da parte degli infermieri professionali le trasfusioni o le infusioni di sangue ed emoderivati,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative sono state prese o si intende prendere per sanare la situazione ora descritta, apportando agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974,

n. 225, mediante un nuovo decreto presidenziale, le modifiche necessarie che, in sintonia con la formazione professionale acquisita conseguentemente all'adozione dei piani di qualificazione professionale a livello regionale, consentano agli infermieri professionali e alle vigilatrici d'infanzia la pratica delle flebotomi e delle trasfusioni di sangue e di emoderivati nelle strutture sanitarie pubbliche e private sotto il costante controllo del medico presente in tali strutture.

(3-01371)

RUFFINO, ORIANA. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze.* — In relazione al nuovo testo unico sulle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

considerato che l'articolo 52, comma 4, del citato testo unico prevede nuove modalità per l'accertamento dei valori degli immobili ai fini dell'imposta di registro e conseguentemente ai fini dell'imposizione INVIM;

rilevato che le norme transitorie contenute nell'articolo 79 dispongono l'applicazione dell'articolo 52, comma 4, anche agli atti formati prima dell'entrata in vigore del testo unico e ancora soggetti ad accertamento o contenzioso,

l'interrogante chiede di conoscere, con l'urgenza che il problema richiede:

se siano state fatte valutazioni in ordine alle minori entrate;

se in particolare sia stato valutato il fatto che nell'anno 1986, secondo calcoli attendibili operati da alcuni amministratori comunali della Liguria su campioni significativi, vi sarebbe una riduzione dell'introito INVIM inferiore al 50 per cento delle previsioni 1985 o del consuntivo 1984;

in caso positivo, quali iniziative intendano adottare per sopperire alle esigenze dei comuni italiani.

(3-01372)

MITROTTI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se risulta preventivamente valutato l'impatto dell'adozione della lira pesante con la legislazione inerente i misuratori fiscali, non ancora a regime, e in

quali modi si intenda effettuare per tempo il necessario raccordo al fine di non gravare i contribuenti di ulteriori ingiustificabili oneri e di eliminare altresì il groviglio attuale di obblighi congiunti (scontrino, ricevuta fiscale).

(3-01373)

PECCHIOLI, BOLDRINI, GIACCHÈ, PROCCACCI, PASQUINI. — *Al Ministro della difesa.* — Considerato che nel recente incontro tecnico di Bruxelles l'amministrazione USA ha annunciato la decisione, proposta all'odierno incontro dei Ministri dell'Alleanza, di interrompere la moratoria in atto per avviare la produzione di una nuova generazione di armi chimiche da inserire negli obiettivi «di forza» della NATO,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le valutazioni del Governo su tale grave decisione destinata ad una profonda modificazione delle strategie militari con la proposizione di nuove armi ad effetto devastante;

l'opinione del Governo sul significato della presentazione in sede NATO di una decisione che, pur di pertinenza USA e per armi da stoccarsi inizialmente negli Stati Uniti, riguarda la futura disponibilità dell'Europa per il loro trasferimento ed uso nel nostro continente;

se non ritenga di dover ribadire il più coerente sostegno della linea del rifiuto del dispiegamento, in favore del negoziato per la totale messa al bando delle armi chimiche, rifiutando ogni coinvolgimento diretto o indiretto dell'Alleanza atlantica nei programmi enunciati dal Governo degli Stati Uniti d'America.

(3-01374)

*Interrogazioni con richiesta
di risposta scritta*

MARGHERITI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che fino al 1984 in San Gimignano (Siena) esisteva una vecchia istituzione, il conservatorio di Santa Chiara, che aveva lo scopo di provvedere alla «educazione delle giovinette», poi trasformata in istituzione

scolastica ed infine ridottasi ad amministrare una vecchia proprietà immobiliare inutilizzata e cadente;

che la proprietà in questione nel 1982 fu acquistata dal comune e che il ricavato della vendita fu investito dal vecchio consiglio di amministrazione in titoli di Stato;

che il 10 gennaio 1984 il conservatorio di Santa Chiara è stato sciolto e trasformato in ente morale per cui, essendo decaduto il vecchio consiglio di amministrazione da più di due anni, non c'è più nessuno che si occupa di amministrare il capitale proveniente dalla vendita dell'immobile;

che a norma del nuovo statuto il Ministero della pubblica istruzione, su proposta del provveditorato agli studi di Siena, avrebbe dovuto nominare il nuovo consiglio, ma ciò non è ancora avvenuto;

constatato che a causa di questa situazione il capitale rimane totalmente inutilizzato e che lo stesso Monte dei Paschi, con lettera del 16 gennaio 1985, ha comunicato di ritenersi «sollevato da ogni obbligo» non avendo più alcun interlocutore con il quale stipulare una nuova convenzione,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se e in quali tempi il Ministero intende nominare il nuovo consiglio di amministrazione;

2) se non ritiene opportuno che nel nuovo consiglio di amministrazione venga inserita una adeguata rappresentanza dell'amministrazione comunale di San Gimignano.

(4-02982)

PASQUINI, GIANOTTI, MILANI Armelino.
— Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere se corrisponde a verità la notizia comparsa su «Il Mondo» del 19 maggio ultimo scorso relativamente a un contratto firmato all'inizio dell'anno dal dipartimento per la cooperazione allo sviluppo con la SIM, Società italiana di monitoraggio, e se davvero ad essa è stato delegato il compito di verificare l'attuazione dei progetti, la loro incidenza nel più ampio contesto politico, sociale ed economico del paese beneficiario e la rilevazione dell'atteggiamento e delle attività del Governo locale, del paese donatore e delle organizzazioni internazionali ad un costo ga-

rantito minimo di più di due miliardi di lire in media per dieci progetti o di dieci missioni all'anno per una media di 700 milioni annui, esclusi i costi di trasporto e di allestimento di unità operative nel sito.

Conseguentemente, l'interrogante chiede di sapere:

1) se corrisponde al vero che il dipartimento non dispone di personale in possesso delle qualifiche professionali e dell'esperienza internazionale necessarie all'attività di monitoraggio;

2) quanti e quali tecnici e diplomatici sono attualmente in forza al dipartimento e in particolare come quei tecnici sono stati selezionati, in base a quali titoli e a quale esperienza professionale e di cooperazione sono stati reclutati, come sono stati utilizzati, che cosa sono in grado di fare e quali specifici compiti sono stati affidati a ciascuno di essi;

3) quanti e quali tecnici sono stati e sono attualmente in forza alla SIM, quale è la sua partecipazione azionaria, in base a quale esperienza tecnica e diplomatica sia stata prescelta dal dipartimento, visto che sembrerebbe prevista fin d'ora la possibilità di subappalto, quali sono le altre strutture pubbliche o private capaci di effettuare la stessa attività e tra quali altre e con quali criteri sia stata selezionata;

4) quali sono le società pubbliche o private con cui il dipartimento ha stipulato o è in procinto di stipulare contratti di servizio e di consulenza e quali compiti, rispettivamente, sono stati o saranno affidati a tali società;

5) quali strutture politiche, consultive e di controllo sono state preventivamente interpellate dal dipartimento per la cooperazione al fine di verificare se in tali contratti non esistano i limiti della delega di compiti istituzionali, come il controllo della spesa del pubblico denaro da parte dell'amministrazione dello Stato a privati, e a quali costi;

6) come e con quali strutture ha provveduto finora il dipartimento, che ha gestito circa 10.000 miliardi negli ultimi sette anni, ai controlli, ai collaudi e alle verifiche necessarie allo sborso delle rate o dei saldi di pagamento alle varie società che hanno usu-

fruito dei finanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo;

7) se si intende delegare alla SIM l'allestimento di unità operativa di cooperazione nei paesi in via di sviluppo;

8) come mai il dipartimento stipula contratti di questa natura soltanto adesso, proprio quando è in discussione nelle opportune sedi parlamentari una legge di riforma sulla cooperazione, e dopo che è stata fatta oggetto di critiche e ha sollevato notevoli perplessità, per quanto in condizioni differenti, un analogo contratto stipulato dal FAI con l'Italtekna.

(4-02983)

ULIANICH, GOZZINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato che alcuni istituti universitari non statali non hanno mai istituito il ruolo dei ricercatori, in violazione dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1980, n. 28, e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e che per questa ragione i titolari di assegni ministeriali di formazione scientifica e didattica presso tali università, pur avendo superato i giudizi di idoneità, non hanno potuto ottenere alcun inquadramento in ruolo,

gli interroganti chiedono di sapere se ritenga opportuno e necessario provvedere ad una interpretazione autentica ovvero ad una modifica legislativa delle norme in oggetto affinché questa residua forma di precariato possa essere risolta, nello spirito della legge 25 agosto 1982, n. 604, garantendo al tempo stesso gli interessi di quanti hanno svolto attività didattica per lunghi periodi di tempo e le esigenze di qualificazione del personale docente universitario.

(4-02984)

ULIANICH, GOZZINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda sollecitamente presentare al Parlamento un disegno di legge per risolvere la situazione venutasi a determinare a seguito dell'iter di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, circa la competenza delle amministrazioni provinciali per i licei artistici e se in tale disegno di legge si intenda dettare

una disciplina completa e organica sulle competenze degli enti locali in materia di istituti di istruzione superiore.

(4-02985)

POLLASTRELLI, BONAZZI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, VITALE. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che l'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93, ha parificato a tutti gli effetti gli amministratori delle comunità montane a quelli dei comuni, estendendo loro non solo tutta la normativa vigente in materia di indennità di carica e di presenza e quindi del relativo trattamento tributario, ma anche le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative da emanarsi in materia;

che sussiste tuttora qualche incertezza interpretativa a livello locale (per esempio a Viterbo, ove è instaurato già un contenzioso con l'ufficio delle imposte dirette) in merito al trattamento fiscale cui assoggettare gli emolumenti corrisposti agli amministratori delle comunità montane, derivante dal disposto della risoluzione ministeriale n. 8/665 del 20 maggio 1980, antecedente all'emanazione della citata legge n. 93 del 1981, che assimilava tali redditi a quelli da lavoro autonomo,

gli interroganti, stante anche la prossima scadenza della dichiarazione dei redditi 1986, chiedono se non si ritiene doveroso e opportuno emanare disposizioni in via amministrativa circa la parificazione di tali compensi a quelli degli amministratori comunali e provinciali anche sotto l'aspetto del trattamento tributario, come già richiesto peraltro sin dal 18 giugno 1984 dall'Unione nazionale dei comuni e delle comunità ed enti montani.

(4-02986)

MITROTTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che l'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, dispone, nel caso di doppia cittadinanza, che l'opzione venga formulata entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;

che l'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, prevede, per chi ha perduto la

cittadinanza italiana mediante rinunzia (articolo 8, punto 2), che la riacquisti «se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene ... ed ... abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel regno» (in Italia),

l'interrogante chiede di conoscere se un soggetto, figlio di italiani e residente in Italia dal 1970, in possesso anche di cittadinanza inglese, che al compimento del diciottesimo anno di età abbia regolarmente votato in Italia e successivamente abbia optato per la cittadinanza inglese, possa rivedere tale scelta in applicazione del citato articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

(4-02987)

ORCIARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che il 12 aprile 1984 la 6ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge n. 606 relativo all'adeguamento delle pensioni per gli invalidi e i mutilati per servizio, ha votato un ordine del giorno, accolto dal rappresentante del Governo, che impegna il Governo a verificare la possibilità di riconoscere l'esenzione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche delle pensioni privilegiate ordinarie;

preso atto della risposta scritta resa il 18 febbraio 1985 dal Ministro del tesoro alla propria interrogazione presentata il 12 novembre 1984, con cui si esclude ogni possibilità di equiparazione tra pensioni privilegiate ordinarie e pensioni di guerra, sotto il profilo fiscale, con il richiamo alle discutibili affermazioni della sentenza n. 151 del 15 luglio 1981 della Corte costituzionale,

l'interrogante chiede di conoscere se, in un doveroso approfondimento della questione, che interessa sotto il profilo economico e sotto quello della giustizia quanti al servizio della collettività hanno bene meritato, riportando invalidità o mutilazioni, riconoscendo quanto appare già evidente alla coscienza comune — che cioè una 'invalidità contratta in guerra non può essere strutturalmente diversa da una invalidità contratta in tempo di pace — il Governo non intenda trarre le necessarie conclusioni dal fatto che le pensioni privilegiate ordinarie hanno una natura

duplice, configurando per un verso un trattamento di quiescenza e per l'altro un trattamento risarcitorio, certamente non qualificabile come reddito imponibile e non confondibile con il primo.

(4-02988)

PANIGAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che gli insegnanti della maxisperimentazione ex articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974 che hanno iniziato la sperimentazione nell'anno scolastico 1985-86 (tale è il caso degli insegnanti del liceo linguistico sperimentale dell'IPSIA di Pavia) hanno constatato che, contrariamente a quanto in un primo tempo ipotizzato e comunicato dagli uffici competenti, le cattedre dei corsi sperimentali sono state rese disponibili per l'anno scolastico 1986-87 per i trasferimenti sulla base di organici di diritto trasmessi dalla competente direzione ai provveditorati in data successiva al 5 febbraio, termine ultimo perchè essi potessero esercitare il diritto di richiedere il trasferimento;

che di conseguenza si è verificato che i gruppi di docenti i quali hanno voluto, progettato ed attuato con personale impegno e fatica la sperimentazione si trovano ad essere estromessi dalla sperimentazione, con grave pregiudizio della continuità didattica e della validità metodologica dell'esperienza e con gravissimo discredito nei confronti dell'utenza scolastica,

l'interrogante chiede di conoscere se si intenda sanare tale incongruenza, disponendo il blocco dei trasferimenti sulle cattedre sperimentali per l'anno scolastico 1986-87 o, in subordine, la riapertura dei termini di presentazione delle domande di trasferimento per gli insegnanti dei corsi sperimentali.

(4-02989)

Ordine del giorno per la seduta di martedì 3 giugno 1986

PRESIDENTE. Per effetto delle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine al calen-

dario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 3 al 22 giugno, la seduta di domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 3 giugno 1986, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

DE MARTINO ed altri. — Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo (221).

PECCHIOLI ed altri. — Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo (432).

Misure per favorire la dissociazione dalla criminalità organizzata di tipo eversivo (1050).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. GOZZINI ed altri. — Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario (23).

MARCHIO ed altri. — Modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente modifiche all'ordinamento penitenziario (423).

2. Nuove norme a tutela della libertà sessuale (996) (*Risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,20).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari